

### Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

#### Kollationsvorlage:

Instrmento Della Pace, Prima chiara e distintamente letto Dai Plenipotentiarii Dell'Vna e dell'altra parte Imperiali e Regij Suezesi in Osnabrug, li 27. di Luglio MDCXLVIII. In Presenza Degli Stati Del S. Romano Imperio, Radunati appresso i Signori Ambasciatori Suezesi: Di Poi Col Darsi Scambievolmente le mani solennemente Confermato, e pubblicato li 25. d'Ottobre. Tradotto in volgare dall'Originale Latino. In Venetia, MDCXLVIII. Appresso Gio: Giacomo Herz. Con Licenza de' Superiori, e Priuileggio. (KB STOCKHOLM, Sveriges freder och traktater [Karton 1648-1650 Nr. 3]).

#### Für die Konkordanz zwischen IPO und IPM stehen:

=	gleicher oder bis auf unwesentliche Einzelheiten gleicher Wortlaut
≠	nicht in IPO bzw. IPM enthalten
≈	gleicher Inhalt, jedoch differenter Wortlaut
△	mutatis mutandis gleicher oder bis auf unwesentliche Einzelheiten gleicher Wortlaut <sup>1</sup> .
~	gleiches oder ähnliches Thema, jedoch differenter Inhalt und Wortlaut
←, →	Verweis von IPM auf IPO

In Nome Della Sacrosanta, Et Indivisa Trinità. Amen.

#### Präambel

#### [IPO △ IPM]

Sappiano Tutte le genti, & ciascheduno a cui appartiene, ò in qual si voglia modo può appartenere che essendo, molt'anni sono, già nate nell'Imperio Romano molte discordie, i cui moti intestini si auanzarono tant'oltre, che non solo ne restò grauata la Germania tutta, ma vi si ingerirono anche più d'vn Regno contiguo, & in particolare la Suetia & la Francia à segno tale, che si proruppe in vna dura, e lunga guerra, & prima tra il Serenissimo, & Potentissimo Prencipe & Signore il Sig. Ferdinando secondo eletto Imperadore de'Romani sempre Augusto, Rè della Germania, dell'Hungaria di Bohemia, Dalmatia, Croacia, Schiauonia, &c. Arciduca di Austria, Duca di Borgogna, Brabanza, Stiria, Carintia, e Carnio, Marchese di Morauia, Duca di Lucemburgo, della Superiore, & inferiore Slesia, di Virtemberg, e Tecka, Prencipe della Sueuia, Conte di Habsburgo, del Tirolo, Kiburgo, & Goritia, Langrauio di Alsatia, Marchese del Sacro Romano Imperio, della Burgouia, & di Lusatia tanto superiore come Inferiore, Signore della Marca Schiauona, di Porto Naone, & delle Saline; di Inclita memoria, & suoi confederati, & adherenti da vna parte. Et il Serenissimo, & Potentissimo Prencipe, & Signore il Signor Gustauo Adolfo Rè de Suechi, de'Vendali, & de'Gothi, Gran Prencipe di Finlandia, Duca di Estonia, e Carelia, e Signore d'Ingria d'Inclita memoria, & Regno di Suetia, & suoi confederati, & adherenti dall'altra, e poi doppo le morti di ambeduo loro, fra il Serenissimo, & Potentissimo Prencipe, e Signore, il Signor Ferdinando Terzo eletto Imperadore de'Romani sempre Augusto, Rè di Germania, Hungaria, Bohemia, Dalmatia, Croacia, Schiauonia, &c. Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Brabanza, Stiria, Carinthia, e Carnio; Marchese di Morauia, Duca di Lucemburgo dell'vna, e l'altra Slesia, di Vittemberg, e Tecka, Prencipe di Sueuia, Conte di Habsburgo, del Tirolo, Kiburgo, & Goritia, Langrauio di Alsatia, Marchese del S. R. I. della Burgouia, e dell'vna, e l'altra Lusatia, Signore della Mar[c] di Schiauonia, di Porto Naone, e delle Saline con suoi confederati, & adherenti dall'vna parte, & la Serenissima, & Potentissima Prencipessa, & Signora la Signora Christina Regina de Suechi, Gothi, e

<sup>1</sup> Die Unterschiede rühren aus dem Bezug auf die französisch-kaiserlichen Verhältnisse einerseits und die schwedisch-kaiserlichen Verhältnisse andererseits her.

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

Vandali, Gran Principessa di Finlandia, Duchessa di Esthonia, e Carelia, & Signora d'Ingria, & il Regno di Suetia, & suoi confederati, & adherenti dall'altra parte; dal che poi si è sparso molto sangue Christiano, e desolatesi molte Prouincie; & alla fine è auuenuto per diuina bontà che si cominciassero a trattar d'vna pace Vniuersale, & per consenso delle parti conuenutosi in Hanburgo a'25. di Decembre stilo nouo ò 15. dello stesso secondo lo stile vecchio l'anno 1641. & determinato il giorno vndecimo stilo nouo, ò primo stilo antico del Mese di Luglio 1643. per cominciare il congresso de'Plenipotentiarj in Osnapruch, & Munster di Vvesfalia.

Comparuero adunque al termine, & luogo determinato li Plenipotentiarj dell'vna, & l'altra parte, cioè per quella dell'Imperadore gli Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori, il Signor Massimiliano Conte di Trautmansdorff, & Vveinspergo, Barone di Gleichenberg, Neustat al Cocro, Negau, Burgau, & Totzenbac, Signore di Teinitz, Caualliere del Toson d'oro, Consiglier segreto, Cameriero, & Maggiordomo Maggiore della Sacra Maestà Cesarea. Et il Signor Massimiliano Conte di Lamberg, &c. libero Barone di Oitteneck, & Ottenstein, Signor di Stockeren, & Ammerang, B[u]rgrauio di Stiria, & Cameriere di S. M. Cesarea, & il Signor Giouanni di Crane licentiatto dell'vna, e l'altra legge, Conte Palatino, Consigliere Aulico Imperiale. E per la parte della Regina di Suetia gli Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori. Il Signor Giouanni Oxenstierna di Axel, Conte della Moria Australe, libero Barone di Kymitho, Signore di Fiholm di Horningsholm e Tullegarn Senatore, & Consigliere della Cancellaria di Suetia, & il Signor Giouanni Adler Saluio, Signore di Adlersberg, e Tullingen Senatore anch'egli è consigliere del Regno di Suetia, & Consigliere segreto della Real Maestà, Consigliere di Corte; li quali tutti doppo hauere implorato l'aiuto diuino, e presentate scambievolmente le loro plenipotenze (che saranno di parola in parola registrati nel fine delle presenti) alla presenza, aiuto, e consenso degli Elettori del S. R. I. Prencipi, e Stati, a gloria di Dio, & per salute della Christiana Republica conuennero, & assentirono nelle infrascritte leggi di pace, & d'amicitia Infrascritte.

#### *Dispositio*

#### Art. I

##### [Art. I IPO $\triangleq$ § 1 IPM]

Sia Vna pace Christiana vniuersale, & perpetua, & vn'amicitia vera, e sincera con la Sacra Maestà Cesarea, la Casa d'Austria, tutti li suoi confederati, & adherenti, & loro heredi, & successori, principalmente il Rè Catholico, i Prencipi Elettori, & li Stati dell'Imperio da vna parte. & la Sacra Real Maestà, Regno di Suetia con tutti li suoi confederati, & adherenti, heredi loro, successori tutti, & principalmente il Rè Christianissimo & rispettuamente Elettori Prencipi, & stati dell'Imperio dall'altra, & questa sia osseruata così candida, e sinceramente che l'vna parte promoua l'vtile, il commodo & l'honore dell'altra, & rinouino la fedele vicinanza, & sicuro scambieuolo studio della pace & amicitia frà il Romano Imperio tutto, & la Suetia, & di questa con quello.

#### Art. II

##### [Art. II IPO = § 2 IPM]

Sia fra gli vni, & gli altri vna perpetua domenticanza di tutti gli atti disgusti fino dal principio di questi moti in qualunque luogo, e modo fatte da ambe le parti in guisa che ne per esse, ne per altre cagioni, o sotto qual si voglia pretesto l'vno all'altro in auuenire faccia, ò sopporti che sia fatto danno, ne per se, ne per altri ò ammesso atto di inimicitia, trauaglio. Impedimento, tanto nelle persone quanto ne'stati beni, ò sicurezze, & questo, ne in occulto ne in palese diretta ò indirettamente tanto di ragione, come di fatto, e tanto nell'Imperio quanto fuori non ostante

qual si voglia patto incontrario, che fosse stato altra volta fatto, ma siano abolite, et cancellate in maniera le ingiurie, Violenze, inimicitie danni & spese, escluso ogni rispetto, & Interesse di qual si sia persona tanto fatte auanti quanto nella stessa guerra e tanto in parole quanto in scritto, & in fatto in maniera che resti sepolto in vn perpetuo silentio tutto ciò che l'vna parte possa pretender dall'altra.

### Art. III

#### [Art. III,1 IPO ≈ § 5 IPM]

Et sopra la base di questa vniuersale, & illimitata domenticanza, siano restituiti tutti, & ciascheduno Elettore del S. R. I. Prencipi, Stati, (compresa ancora la nobiltà immediata dell'Imperio) i loro Vassalli, sudditi, Cittadini, & habitatori, a i quali con occasione de'moti, e confederationi tutte e tanto della Bohemia, come della Germania, sia stato apportato danno ò pregiudicio in qual si voglia modo, ò pretesto così dall'vna come dall'altra parte, & tanto circa le giurisdittioni e beni feudali, ò subenfeudati, & allodiali, quanto circa le dignità, immunità, ragioni, & priuilegij, la quale restituzione sia integra, & plenaria nell'istesso stato da ambe le parti tanto delle cose Sacre, quanto delle profane, com'era auanti che ne fossero turbati, e godeuano ò di ragione poteuano godere non ostante qualunque mutatione in questo tempo fatta incontrario, la quale si intenda annihilata.

#### [Art. III,2 IPO ~ § 6 IPM]

Et si come queste tali restituzioni, & ciascheduna di esse si deuono intendere che siano senza pregiudicio alcuno del diretto ò dell'vtile dominio de beni da restituirsi ò siano secolari, ò Ecclesiastici tanto appartenenti al restituente, come a quello a cui si deue restituire, ò a qualunque terzo & salue le liti pendenti sopra di essi beni nella Corte Cesarea, ò auanti la Ceruita Imperiale, ò altri luoghi di giudicio mediata ò immediatamente dell'Imperio, così ancora questa clausola salutare, & generale, come anche le infrascritte particolari non douranno impedire in alcuna maniera essa restituzione, ma si debbano discuter le ragioni competenti tanto dell'attore, come del rispondente, & della pendenza della lite auanti il giudice competente all'hora che sarà fatta la restituzione, e discusse ispedirsi, e molto meno questa riserua di obliuione vniuersale & illimitata dourà apportare pregiudicio alcuno alle prescittioni confiscationi, & somiglianti alienationi, alle quali non si estende e non deroga a gli articoli de i grauami della presente compositione, poiche ad esso si intenderà quanta ragione possano sperare li restituiti, & quelli a quali si ha da restituire in materia de i beni Ecclesiastici controuersi in sino ad hora, quando si tratterà l'articolo della compositione de'grauami Ecclesiastici.

### Art. IV

#### [Art. IV,1 IPO = § 7 IPM]

Et ancorche dall'antecedente regola generale facilmente si possa conoscere quale, & fin doue si habbiano da restituire. Nondimeno ad Istanza di alcuni, le cause de quali erano di maggior rilieuo, è stato giudicato bene di farne vna particolare mentione, ma non è però, che quelli li quali o non sono stati espressamente nominati, o non sono stati li loro interessi pienamente discussi, si debbano hauere per ommessi, o esclusi.

#### [Art. IV,2 IPO ≙ § 10 IPM]

Et prima di tutte le cose il Conuento tenuto in Osnapruk, & a Munster ha determinato, che la causa ò lite Palatina si è finita nel modo che segue.

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

**[Art. IV,3 IPO = § 11 IPM]**

Primo che quanto a quello ch'appartene alla Casa di Bauiera, che la dignità Elettorale goduta per il passato dagli Elettori Palatini con tutte le sue regaglie, officij, precedenzae, Insegne, & ragioni per qual si voglia modo appartenente a detta dignità, niuna eccettuata, come anche tutto il Palatinato superiore, il Contado di Cham con tutte le loro pretendenze, Regali e ragioni, restino appresso il Sig. Massimiliano Conte Palatino del Rheno, e Duca di Baviera, & i suoi figliuoli, & tutta la linea Guglielmiana insino à tanto che ve ne siano de maschi.

**[Art. IV,4 IPO = § 12 IPM]**

Et per l'altra parte l'Elettore di Bauiera rinuntij affatto per [l]e suoi heredi, & successori al credito delli 13. milioni, & ad ogni altra pretensione sopra l'Austria superiore, & subito publicata la pace renda tutti gli instrumenti ottenuti sopra questo dalla Maestà Cesarea per esser cassati, & annullati.

**[Art. IV,5 IPO = § 13 IPM]**

Et quanto poi alla Casa Palatina; l'Imperadore insieme con l'Imperio per adherire all'Interesse della vtilità publica si compiace, che per vigore del presente accordo si instituisca l'Ottavo Elettorato à beneficio di Carlo Lodouico Conte Palatino del Reno, e de suoi heredi, e congiunti della linea tutta Rodolfina, & da succedere secondo la forma della Bolla d'oro. Ma con questa dichiarazione che ad esso predetto Carlo Lodouico, co'suoi successori non competisca ragione veruna se non quella che deriuarà della vnita inuestitura con la dignità Elettorale dell'Elettore di Bauiera, & di tutta la linea Gugliemiana.

**[Art. IV,6 IPO = § 14 IPM]**

In oltre che li sia restituito tutto il Palatinato inferiore compresi tutti li beni Ecclesiastici, & secolari, ragioni, & appartenenze, le quali godeuano gli Elettori, & Principi Palatini auanti che incominciassero i moti di Bohemia, & cosi ancora gli siano restituiti pienamente tutti gli instrumenti, publici registri, & libri di ragioni com'anche tutti gli altri atti che à quello stato appartengono, & siano annullate tutte le cose fatte in contrario, il che sarà essequito con l'authorità Imperiale mediante la quale ne il Rè Catholico, ne qualunque altro che ne posseda minima parte, si possa opponere in alcuna maniera à questa restitutione.

**[Art. IV,7 IPO = § 15 IPM]**

Et perche fin dall'anno 1463. furono Impegnate alcune Prefetture della stradamontana alli Palatini per certa somma di denaro, le quali anticamente apparteneuano all'Elettore di Magonza co'l patto perpetuo della ricupera, perciò è stato determinato, che le medesime Prefetture debbano restare al moderno Elettore, & suoi successori nello Arciuescouato, purché esso prontamente nel termine prefisso all'essecutione di questa pace paghi il prezzo del pegno à denaro contante come si è esibito di fare, & sodisfaccia à tutto quello che è di obbligo nelle conuentioni del pegno già fatto.

**[Art. IV,8 IPO = § 16 IPM]**

Sarà parimente lecito all'Elettore di Treueri come Vescouo di Spira, & di Vormatia di proseguire auanti il giudice competente le ragioni che pretende hauere sopra certi beni Ecclesiastici, che sono sopra il territorio del Palatinato Inferiore, se però tra essi Principi non se ne terminasse amicheuolmente la differenza.

**[Art. IV,9 IPO = § 17 IPM]**

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

Et se venisse in alcun tempo il caso, che si estinguesse la linea Gugliemiana, & restasse in essere la Palatina, all'hora debba ritornare non solo il Palatinato superiore, ma anche tutta la dignità Elettorale (cassandosi & estinguendosi l'Ottavo Elettorato di cui haueranno goduto con l'vnita inuestitura i Palatini) alli sopra viuenti Palatini. Con questo però che si intendano riservate le ragioni, & beneficij che potessero competere di ragione à gli heredi degli allodiali dell'Elettore di Bauiera.

**[Art. IV,10 IPO = § 18 IPM]**

Restino anche salui, & illesi i patti della linea, che viuono fra la casa Elettorali di Haidelberga, & quella di Neoburgo sopra la successione nell'Elettorato, come di tutta la linea Rodolfina, che sono stati confirmati da gli Imperadori pur, che non siano contrarij alla presente dispositione.

**[Art. IV,11 IPO = § 19 IPM]**

In oltre se per via giuridica fossero euinti alcuni feudi di Giuliers, si intendano euinti alli Palatini.

**[Art. IV,12 IPO = § 20 IPM]**

Et per liberare in qualche parte il detto Carlo Lodouico dalla grauezza di prouedere i fratelli di appanaggio, S. M. Cesarea ordinarà che siano dati à detti fratelli nel termine di quattr'anni prossimi da cominciarsi al principio del 1649. 400. mila taleri, cioè ogni anno 100. mila & computandoui l'interesse di 5. per 100.

**[Art. IV,13 IPO = § 21 IPM]**

Et poi tutta la casa Palatina insieme con tutti quelli, che da essa dipendono in qualunque modo, ò che l'hanno seruita, & in particolare li ministri, anco quelli che in questo Conuento, ò altro sono per essa interuenuti, & cosi tutti li banditi dal Palatinato godano della obliuione descritta di sopra come faranno gli altri compresi in questa domenticanza, & transatione, & in particolare pienissimamente nel punto delli Grauami.

**[Art. IV,14 IPO = § 22 IPM]**

Et consequentemente il detto Carlo Lodouico, & li fratelli prometterà fede, & obediencia alla Maestà Cesarea come fanno gli altri Elettori, & Prencipi dell'Imperio, & rinuntiaranno tanto esso quanto li fratelli per se, & loro heredi al Palatinato Superiore per sino à tanto, che della linea Guglielmiana Viuano heredi Maschi, & legittimi.

**[Art. IV,15 IPO = § 23 IPM]**

Essendo anche stato raccordato l'interesse della dote da darsi alle sorelle, & vitto per la Vedoua madre di esso Prencipe, in espressione dell'amoreuolezza, & affetto che S. M. Cesarea porta alla Casa Palatina, è stato promesso, che per vna volta sola saranno dati in nome di S. M. alla madre Venti mila taleri, & alle sorelle dieci mila per ciascheduna quando sarà per maritarsi, & per il rimanente do[ue]rà prouedere, & sodisfare esso Carlo Lodouico.

**[Art. IV,16 IPO = § 24 IPM]**

Il Prenominato Carlo Lodouico, & suoi successori non trauagliarà li Conti di Lainengon, & daxburg nel Palatinato Inferiore ma lascerà, che godano quieti, & pacificamente, le loro ragioni ottenute molti secoli addietro, & da i Cesari confirmate.

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

**[Art. IV,17 IPO = § 25 IPM]**

Lasci inuiolatamente nel suo stato immediato la Nobiltà libera dell'Imperio, sparsa per la Franco[n]ia, Sueuia, e tratto del Reno insieme co'loro distretti, & appartenenze.

**[Art. IV,18 IPO = § 26 IPM]**

Li feudi concessi dall'Imperadore al Barone Gherardo di Vualdemburgo detto Schenkhern à Nicolò Giorgio Reigersperger, al Cancelliere di Magonza, & He[n]rigo Brumb[s]er Barone de Rudesheim, & così dall'Elettore di Bauiera, al Barone Giouanni A[dol]fo Vuolff, detto Metternic tutti restino fermi, & ratificati, ma però li detti Vasalli siano tenuti prestare il giuramento di fedeltà al detto Signore Carlo Ludouico, & suoi successori come à loro Signore diretto, e domandarle la rinouatione delle loro inuestiture.

**[Art. IV,19 IPO = § 27 IPM]**

Alli professori della Confessione Augustana, & in particolare alli Cittadini, & habitanti, di Oppenheim che possedeuono chiese, sia osseruato lo stato Ecclesiastico come era l'anno 1624. nel rimanente sia lecito à gli altri della Confessione Augustana, se così vorranno, tanto nelle chiese pubblicamente quanto nelle case priuate proprie concesse loro per qualsiuoglia causa, all'hore determinate predicare, & far predicare da loro, ò vicini ministri.

**[Art. IV,20 IPO ← § 28 IPM]**

Il Prencipe Lodouico Filippo Conte Palatino del Reno ricuperarà tutte le sue giuridditioni, dignità, & ragioni così sacre come profane come li competeuano, ò per successione, ò per diuisioni prima delli moti di guerra.

**[Art. IV,21 IPO ← § 28 IPM]**

Il Prencipe Federico Conte Palatino del Regno riceverà, & rispettuamente ritenerà la quarta parte dal datio di Viltz[b]ac, & il Monasterio di Hornbach insieme con le sue pertinenze, & tutte quelle ragioni che già possedeua il di lui Padre.

**[Art. IV,22 IPO ← § 28 IPM]**

Sia restituito al Prencipe Leopoldo Lodouico Conte Palatino del Reno tutto il Contado di Veldentz alla Mosella, non solo quanto alle ragioni Politiche, ma al possesso Ecclesiastico com'era il di lui padre l'anno 1624. non ostante qualsiuoglia contro di ciò attentato.

**[Art. IV,23 IPO = § 29 IPM]**

La differenza intorno al Castello, terra, & Prefettura del Monasterio di Kitsinghen in Franconia al Meno, che verte frà i Vescouï di Pamberga, & Herbipoli, & li Marchesi di Brandeburgo Culmbach, & Onoltzbach, si termini frà due anni ò con amicabile compositione, ò con processo sommario sotto pena à chi procrastinarà di perdere le sue pretensioni, & intanto sia pure restituito à detti Signori Marchesi la fortezza di Vuil[t]zburg nello stato che era, & fù descritto per conuentione, & promessa nel tempo che fù consignata.

**[Art. IV,24 IPO ← § 31(2) IPM]**

La Casa di Vuirtenbergh resti nella quieta possessione ricuperata dalle Signorie di Vueinsperg, Nerostat, & Meckmule. Gli sieno anche restituiti tutti li beni secolari, & Ecclesiastici & le ragioni tutte ch'ei possedeua in qual si voglia luogo auanti questi moti, & particolarmente le Signorie di Blau[B]eu[r]en Achalm, e Stauffen con le loro appartenenze, & quei beni occupati alla Vniuersità di Tulinga sotto pretesto che appartenessero alle dette Signorie, &

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

principalmente la Città, e territorio di Goppinga, & la Villa di Pfumeren. Habbia pur anche le Signorie di Heidenheim, & Oberkirch, & le Città di Balinghen, Tutlinghen, Ebinghen, & Rosenfel[d], come anche la tocca, & Villa di Neidlinga con le sue pertinenze così Hoent[wie], Hohenasperg, Hohenaurach Hohen Tulinga, Alberck, Hornberg, Schiltach, & la Città di Schorndorff. Gli si restituiscano ancora le Chiese Collegiate di Stuttgard, Tubinga, Hermberg, Goppinga, Bachnang, & le Abbatie, Preuedute & Monasterij di Bebenhausen, Maulbren, An[h]ausen, [L]orch, Adelberg, denckerdorff. Hirschau, Blauboren, Herprechtinga Murhard, Albersbach, Kon[i]gsbrun, Herrenulb, Sangiorgio, Reichenbach, Pfullinga, & Lichenstern, ò vero Marien[c]ron, & simili insieme con tutte le scritture leuateli. Salue però sempre, & riseruate alla Casa d'Austria come a quella di Vurtenberga le loro pretentioni, ragioni, attioni, eccettioni, remedij, & beneficij giuridici tutti sopra le prenominate Signorie di Blaubeuren, Achalm, & Stauffen.

[Art. IV,25 IPO ~ § 32 IPM]

Anche li Prencipi di Vurtenberga della linea di Monbelgrado siano restituiti nelle sue giuridditioni poste in Alsatia ò in qualunque altro luogo sia, & particolarmente gli siano restituiti li due feudi l'vno chiamato [C]lerual di Borgogna, & l'altro Parsauanti; & così l'vno come l'altro siano reintegrati nello stato, ragioni, e prerogatiue, particolarmente di esser immediatamente Soggetti all'Imperio Romano, come erano & godeuano auanti che cominciassero questi moti di guerra & come godono, ò debbano godere gli altri Prencipi & Stati dell'Imperio.

[Art. IV,26 IPO = § 33 IPM]

Intorno alla causa d'Baden è stato conuenuto così

Il Marchese Federico di Bada, & Hochberg, suoi Figli, & heredi insieme con tutti quelli che gli hanno in qualsiuoglia maniera seruito, e tuttauia li seruono, siano di qualunque grado nome e conditione si voglia, godano, & siano partecipi dell'Amnistia ò dimenticanza descritta di sopra all'articolo 2. & 3. con tutte l'sue clausole, e beneficij in virtù delle quali siano e debbano esser restituiti pienissamamente nel medesimo stato così circa le cose Sacre come delle profane in che si trouaua prima dei moti di Boemia il Marchese Giorgio Federico di Bada & Hocberg inquanto al Marchesato inferiore di Bada, chiamato comunemente Baden Durlach, & anco al Marchesato di Hochberg, & le giuridditioni di Rottelen Baden Vueiler, & Sartemberg, non ostanti, anzi annullate tutte le cose già fatte in contrario,

dipoi anche si restituiscano al Marchese Federico la Profettura di Stain, e Renchinga libera del pagar debiti fatti in questo mentre dal Marchese Guglielmo, per risguardo dei frutti interessi, & spese fatte dal detto Marchese Guglielmo di Bada delle quali si tratta nella transattione fatta in Ettlinga l'anno 1629. le quali cose tutte si intendano da restituirsi insieme con tutte le ragioni, Instrumenti manuscritti, & altre pertinenze ò dipendenti si che si intenda estinta, & abolita tutta quell'attione, & pretensione di spese & frutti riceuuti & da riceuersi insieme con ogni danno, & Interesse che si potesse calcolare dal giorno della prima occupatione. Sia pur anche in virtù delle presenti estinta, annullata, & abolita quell'annua pensione solita pagarsi dal Marchesato Inferiore al superiore; ne per tal causa si possa pretendere, ò essigere minima cosa ne per il passato ne per l'auuenire

& da qui auanti sia l'alternatiua tra l'vna e l'altra linea di Bada cioè superiore, & Inferiore, la precedenza, & sessione nelle diete del Circolo della Sueuia, ò altre diete Vniuersali, ò particolari dell'Imperio & qualunque altra radunanza. Restando però la precedenza medesima per hora appresso il Marchese Federico sin che sarà uiuo.

[Art. IV,27 IPO = § 34 IPM]

E stato determinato del Baronaggio di Hohen[G]irol[S]eck, che se la Signora, Principessa di Bada prouerà a bastanza con scritture authentiche le sue priuate ragioni sopra la detta Baronia, subito data la sentenza li sia restituita con tutte le sue cause & ragioni priuate, & questa causa

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

debba terminarsi nel tempo di due anni dalla publicatione della pace. Et finalmente che non si possano ne allegare, ne admettere alcune attioni, transattioni, eccettioni, ò clausole generali ò particolari contenute nel presente instrumento di pace, così da[l]a vna come dall'altra parte in Verun tempo che sia contro questa particolare conuentione, poiche espressamente & in perpetuo in vigore di questa si deroga à tutti altro.

**[Art. IV,28 IPO ← § 35 IPM]**

Il Duca di Croy goda l'effetto di questa generale Amnestia, ne li apporti pregiudicio la protezione che n'ha il Christianissimo Rè di Francia per rispetto della dignità, priuilegij, honori, beni, e per qual si voglia altra cagione, & goda & possieda quietamente quella parte del dominio di Vinstinga, che fù goduta da suoi antenati come di presente e goduta in nome di dote dalla signora sua madre salue & illese sempre le ragioni dell'Imperio quanto alla detta Signoria di Vinstinga, le quali deuono intendersi nello stato che furono auanti le presenti moti.

**[Art. IV,29 IPO ← § 35 IPM]**

Per quello poiche appartiene alla controuersia pro & contra di Nassau Sighen essendo questa stata per comm[issi]one Cesarea rimessa l'anno 1643. ad vna amicabile compositione, si ripigli il corso di tale commissione, & sia decida totalmente o per amicabile compositione o per giuridica sentenza di giudice competente, restando però il Conte Giouan Mauritio di Nassau, & fratelli nel loro possesso c'han preso per le parti loro, senza esserne turbato.

**[Art. IV,30 IPO ← § 35 IPM]**

Alli Conti di Nassau di Saraponte si restituiscano i loro Contadi, Signorie, territorij, sudditi, & beni Ecclesiastici, & secolari, feudali & allodiali, & in particolare li Contadi di Saraponte e Sarverd tutti intieramente con ogni dipendenza, & così pure la fortezza di Homburgo, con le artellarie, & mobili che vi furono ritrouati salue le ragioni alle parti tanto per occasione della Sentenza di reuisione data a sette di Luglio 1629. quanto per causa di danni dati, ragioni competenti, attioni eccettioni, & beneficij ragioneuoli da decidersi secondo le leggi Imperiali quando pe[rò] le parti non volessero amicabilmente accommodarsi, & salue anche le ragioni che possano competere a i Conti di Lainingen Dagsburg sopra detta Contea di Sar[V]uerde.

**[Art. IV,31 IPO ← § 35 IPM]**

Alla Casa di Hanoi si resti[t]ui[s]cano la Prefettura di Bobenhausen, Bischoff[s]hiem di Ste[e]g & Vuils[st]att.

**[Art. IV,32 IPO ← § 35 IPM]**

Al Conte Giouannialberto di Salms si restituisca la quarta parte della terra Butzbac, & quattro ville adiacenti.

**[Art. IV,33 IPO ← § 35 IPM]**

Si restituiscano ancora alla Casa di Solms Hoensolms tutti li beni & ragioni tolteli l'anno 1637. non os[t]ante la transattione fatta doppo sopra di ciò co'l Signor Giorgio langrauo d'Hassia.

**[Art. IV,34 IPO ← § 35 IPM]**

Li Conti di Isemburgo godano anche essi dell'Amnestia di sopra discritta all'articolo 2. & 3. salue però le ragioni appartenenti al detto Sig Langrauo d'Hassia, ò a qualunque altro terzo contro li medesimi, & contro li Conti di Hoensolms.



**[Art. IV,35 IPO ← § 35 IPM]**

Alli Ringrauij si restituiscano le loro prefetture di Troneck & Vuildemburgo, & la Signoria di Merchinghen con le sue pertinenze, & cosi tutte le ragioni occupateli dalli vicini.

**[Art. IV,36 IPO ← § 35 IPM]**

La Vedoua del Conte Ernesto di Sainens sia restituita nel suo possesso della Rocca, terra, & prefettura di Hachemburgo, & sue pertinenze, & così della Villa di Bendorff, com'era prima che ne fosse spogliata, saluo però sempre le ragioni a chiunque si appartengono.

**[Art. IV,37 IPO ← § 35 IPM]**

Il Castello e Contado di Falckenstain si restituisca a chi di ragione si aspettano e deuono, e tutte le ragioni che appartengono alli Conti di Resburgo cognominati Lubenhaupt sopra la prefettura di Bretzheneim feudo dell'Arciuescouato di Colonia, & la Baronìa di Reipulzchierck posta nel distretto di Huntzruch siano loro conseruate con tutte le pertinenze, & giuridiche ragioni.

**[Art. IV,38 IPO ← § 35 IPM]**

Restituiscasi ancora la casa di Vvaldech nel possesso ò quasi delle regioni c'hanno sopra la Signoria Didinghausen, & ville di Niedernau Lichtenschid, Defeld, & Nidern Schlaidern, come le godeua l'anno 1624.

**[Art. IV,39 IPO ← § 35 IPM]**

Al Conte Gioachimo Ernesto di Ottinghen si restituiscano tutti li beni Ecclesiastici & secolari che godeua prima di queste turbolenze il Conte Lodouico Euerardo suo Padre.

**[Art. IV,40 IPO ← § 35 IPM]**

Si restituiscano parimente alla casa di Hohenloch tutti li beni leuatili, & in particolare la Signoria di Vveichersheim, & il Monasterio di Scheffersheim, & questo senza alcuna ecceptione, ò ragione di retentione.

**[Art. IV,41 IPO ← § 35 IPM]**

Siano restituiti al Conte Federico Lodouico di Louuenstein e Vuertheim tutti li suoi Contadi, e Signorie, che li furono sequestrati, confiscati, & cesse ad altre persone non solo quanto appartiene alla parte politica, ma ancora all'Ecclesiastica.

**[Art. IV,42 IPO ← § 35 IPM]**

Sia pur anche restituito al Conte Carlo di Louuenstein, & Vuertheim tutto quello che fu, così di Ecclesiastico come di Politico sequestrato, confiscato, & ad altri ceduto Alli Conti Giorgio Lodouico, e Giouan Casimiro morti, & parenti di esso Conte Carlo eccettuate però quelle ragioni, & beni che per paterna, & materna heredità appartengono à Maria Christiana figlia del detto Conte Giouan Giorgio Louuenstein, li quali si doueranno ad essa resti[t]uire. Si ristituiscano parimente alla Vedoua del Conte Gio. Casimiro di Louuenstein i suoi beni dotali, & Hippotheche, salue le ragioni del Conte Federico Lodouico se alcune ve ne hà sopra detti beni, da trattarsi per amicabile trattati, ò legitimo processo.

**[Art. IV,43 IPO ← § 35 IPM]**

Si restituiscano ancora alla Casa di Erbach, & particolarmente alli heredi del Conte Giorgio Alberto il Castello di Breubergo con tutte le sue ragioni communi con il Sign. Conte di Louenstein, il che si intenda non solo quanto al presidio, & suo gouerno, ma quanto alle ragioni Civili.

**[Art. IV,44 IPO ← § 35 IPM]**

Siano restituiti alla Vedoua, & a gli heredi del Conte di Brandenstein tutti i beni, e tutte le ragioni tolte loro nella guerra.

**[Art. IV,45 IPO ← § 35 IPM]**

Siano restituiti pienamente nelle ragioni loro confiscate il Baron Paolo di Keuuenhuller, li figli del fratello, gli heredi, & figliuoli del Cancelliere Lofflerio di Marco, Conrado da Rhelinghen, & Girolamo da Rhelinghen, & sua moglie, e M. Antonio da Rhelinghen ciascheduno nelle sue ragioni.

**[Art. IV,46 IPO = § 36 IPM]**

Tutti li Contratti, permuta, transattioni, oblighi, & instramenti di debito fatti dalli Stati ò Vassalli indebitamente ò per forza ò per timore come se ne dolgono particolarmente Spira, Vuisemburgo al Rheno, L[a]ndò, Reu[t]linga, Ha[i]lbrane, & altri, & cosi ancora le cessioni ricuperate ò cedute, si intendono in maniera abolite, & annullate che non se ne possa dimandar ragione, attione, ò giudicio alcuno; & se li debitori haueranno ò per forza, ò per timore cauati Instramenti di credito da loro creditori, il tutto sia restituito, salue poi le ragioni sopra di essi.

**[Art. IV,47-48 IPO = § 37(1)-(2) IPM]**

Se dall'vna, ò dall'altra parte delle militie, & soldati saranno stati per forza fatti far contra[t]ti di compra, Vendita, annue rendite ò di qual altra si voglia qualità si siano in odio de Creditori, & allegaranno li debitori, ò si esibiranno di prouare la violenza vsata, & l'effettiuo pagamento, non si potranno far processi esecutiui contro di essi apparenti debitori, se prima non si giudicará di tali eccezioni di violenza, e sborso effettiuo. Et se sarà principiato il processo sopra tale materia, dourà terminarsi nel tempo, e termine di due anni dal giorno della pace publicata sotto pena di perpetuo silentio alli debitori contumaci. Mà li processi sopra tali contratti insino ad hora spediti, e terminati siano abholiti, & di niun profitto ancorche fossero state fatte transattioni, & promesse di pagare. Eccettuate però quelle summe di denaro, che ne gli ardo[r]i delle guerre per schiuar danni peggiori, & pericoli fossero state con buona volontà, & intentione pagate.

**[Art. IV,49 IPO = § 38 IPM]**

Quelle sentenze che in tempo di guerra sono state date, e proferite intorno alle materie meramente secolari (se non apparisca vitio ò difetto di processo manifesto, il che si dourà mostrar in vn subito) non saranno omninamente nulle, ma se ne sospenderà l'effetto del giudicio in sino à tanto che gli atti, & processi siano riueduti, & giustamente ponderati dal giudice competente secondo le forme ordinarie ò straordinarie vsate nell'Imperio, & cosi le dette sentenze; ò siano confermate, ò moderate, ò dichiarate nulle, e recise, & questo se alcuna delle parti frà il termine di sei m[es]i dal tempo della pace fatta domanderà la reuisione.

**[Art. IV,50 IPO = § 39 IPM]**

Se dall'anno 1618. In quà non sono stati renouati alcuni feudi regali ò priuati, ne in questo tempo sono stati prestati li debiti seruigij, non si imputará à fraude ò mancamento ad alcuno, ma incomincerà à correre il tempo dal giorno della pace fatta di chieder le Inuestiture.

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

**[Art. IV,51 IPO = § 40 IPM]**

Siano finalmente restituiti tutti, & ciascheduni ufficiali di guerra, & soldati, consiglieri, & ministri togati Ciu[il]i, ò ecclesiastici di qualunque conditione si siano c'hanno, ò con la spada ò con la toga seruito all'vna, ò altra parte; ò à loro confederati, & adherenti dal primo sino all'vltimo, e dall'vltimo al primo senza alcuna eccezione insieme con le loro mogli figli heredi, successori, & seruidori, il che si intenda non solo quanto alle persone, & beni, ma quanto alla vita, fama, honore, conscienza, liberta, stato; & ragione, e priuilegij come erano, & godeua[n]o prima di questi moti, è turbolenze, & non sia fatto minimo pregiudicio ad essi, & loro beni, ne contro di loro sia tentata attione alcuna, ò molestia, & molto meno gli sia imposta pena alcuna, ò dato danno sotto qualsiuoglia pretesto ò colore; Et questo pienamente si intenda di quelli che non sono sudditi ò Vassalli di S. M. Cesarea, & Casa d'Austria.

**[Art. IV,52 IPO = § 41 IPM]**

Ma quelli che sono sudditi, & Vasalli hereditarij dell'Imperatore, & Casa d'Austria godano si bene di questa Amnestria [!] quanto alle persone, vita, fama, & honore, & possano ritornare sicuramente alle patrie loro, mà debbono accomodarsi alle leggi della patria, de'Regni, & delle prouincie.

**[Art. IV,53 IPO  $\triangleq$  § 42 IPM]**

Et per quello che appartiene, à loro beni, se questi sono stati confiscati, ò per qualsiuoglia modo sono stati perduti prima che passassero alle parti della Corona di Suecia, ò della Francia, ancorche li Plenipotentarij di Suetia habbiano lungamente fatta istanza che anche questi siano restituiti, nondimeno perche non si è potuto hauerne l'assenso da S. M. Cesarea per la costante contraditione che n'estata fatta, ne parendo à gli ordini dell'Imperio di lasciar continouar per questa sola causa la guerra, si determina, che assolutamente si intendano perduti, & si lasciano à quelli che tuttauia li possiedono.

**[Art. IV,54 IPO  $\triangleq$  § 43 IPM]**

Quei beni però che sono stati dipoi leuati per questa causa di hauer prese l'armi per li Suedesi, ò Francesi contro Cesare, ò la casa d'Austria, gli siano loro quali al presente si ritrouano restituiti senza hauer consideratione di spese ò frutti receuuti, ò danni dati.

**[Art. IV,55 IPO = § 44 IPM]**

In Bohemia, & altre Prouincie hereditarie dell'Imperatore sia per l'auuenire amministrata giustitia delle priuate attioni, & pretensioni vgualmente senza distintione, ò rispetto tanto à quelli che professano la Confessione Augustana, sudditi; heredi, & creditori loro quanto alli Catolici.

**[Art. IV,56 IPO = § 45 IPM]**

Da tale restitutione Vniuersale però si intendano ecetuate tutte quelle cose le quali non si possono restituire, ò ricuperare, come mobili, ò se mouenti, ò frutti cauati, & quello che d'autorità delle Soldatesche è stato rouinato, ò distrutto, ò in altri vsi conuertito per sicurezza publica, come edificij publici, & priuati, sacri; e profani come ancora i publici, e priuati depositi confiscati à ragioni di guerra ò legitimamente venduti, ò spontaneamente donati.

**[Art. IV,57 IPO = § 46 IPM]**

Et perche la Causa di Giuliers, e sua successione potrebbe susctar nuoue turbolenze nell'Imperio per cagione de gli interessati, quando non si preuenissero le occasioni, è stato perciò determinato, che fatta la pace, questo Interesse si termini senza dimora auanti la M.

Cesarea per via di processo ordinario, o con amicheuole compositione, o in qualunque altro modo legitimo.

## Art. V

### [Art. V IPO ← § 47 IPM]

Et perche Gran parte di questa guerra è stata cagionata dalli grauami, e dispareri in materia della religione, che vertiuano trà gli Elettori Precipii, & stati dell'Imperio, si è conuenuto, & pattuito come qui immediatamente si dirà.

### [Art. V,1 IPO ← § 47 IPM]

Primo che la transattione fatta in Passau l'anno 1552. onde poi seguì la pace della religione l'anno 1555. che fù confermata il 1566. in Augusta, & poi anche ratificata in più Diete Vniuersali del S. R. I. si habbia per ratificata, & sia Santa, & religiosamente osseruata come fù stabilita in tutte le sue parti, & Capitoli con pari consenso dell'Imperatore, Elettori, Precipii, & stati dell'vna, e l'altra Religione.

Et perche vertiuano alcune controuersie intorno all'Intelligenza di alcuni Articoli, & queste sono state nella presente transattione determinate di commune consenso de medesimi si doueranno osseruare tanto in giuditio come fuori insino a tanto che con l'aiuto della Diuina gratia si conuenga nella materia di Religione, & ciò non ostante, o senza hauer riguardo a qualunque contradittione, o protesto da farsi da qualunque persona Ecclesiastica, ò Politica così nell'Imperio, come fuori in qualunque tempo, le quali tutte in virtù delle presenti si dichiarano nulle inualide, & di niun valore.

Nel restante frà gli Elettori, Precipii, e Stati dell'vna e l'altra Religione sia vna essatta Scambieuole Vguaglianza, in quanto sia conforme alle constitutioni dell'Imperio, & alla forma di questa conuentione, in maniera che tutto quello che è giusto, & conueneuole ad vno sia parimente conueneuole e giusto all'alt[r]o, & siano lontane le violenze, & come è stato altra volta proibito il venire a fatti così adesso ancora si proibisce.

### [Art. V,2 IPO ← § 47 IPM]

Il termine dal quale si habbiano da principiare, & regolarsi le cose che da quel tempo in qua sono state mutate nella materia Ecclesiastica, & per conseguenza di essa anco nella politica sarà il primo di Genaro 1624. Si restituiscano adunque tutti gli Elettori, Precipii, e stati, compresi anche la nobiltà dell'Imperio così dall'vna come dall'altra Religione, insieme con le comunità, & ville immediatamente suggette, puera, & pienamente come erano in detto tempo, & siano cassi nulli, & di niun valore, tutte le sentenze, decreti, transattioni, e patti di Vassallaggio, come anche le essecutioni fatte, & publicate in questa materia, si che ritornino, & stiano tutte le cose nello stato, e termine che erano in detto anno, & giorno.

### [Art. V,3 IPO ← § 47 IPM]

Le Città di Augusta, Dunckelpihl, Biberach, e Ratisbona [!] ritenghino i beni, le ragioni, & essercicio della Religione come erano in detto anno, e giorno. Ma quanto alle dignità Senatorie, & altri carichi publici, si osserui la vguaglianza, & il numero fra quelli dell'vna, e dell'altra Religione.

### [Art. V,4 IPO ← § 47 IPM]

Et in specie per quello che appartiene alla Città di Augusta, saranno eletti sette Senatori del Consiglio segreto, & di famiglie nobili, & di questi si faranno due Presidenti che chiamano Stattpflegher, l'vno de quali sia Catolico, e l'altro della Confessione Augustana, & delli altri

cinque tre siano Catolici, & due della Confessione Augustana, gli altri Senatori che chiamano del Senato minore, sindici, assessori del giudicio Vrbano, o della Città, & gli altri Officiali siano di numero vguale cioè tanti dell'vna, quanti dell'altra Religione. Li tesoreri saranno tre, cioè due di vna stessa credenza & il terzo dell'altra, osseruandosi però quest'ordine, che il prim'anno due siano Catolici, & vno dall'altra Religione, & il secondo di questa siano due, & vno Catolico, & così ogni anno si procederà alternatamente ogni anno.

**[Art. V,5 IPO ← § 47 IPM]**

Così ancora si intenda delli custodi dell'Arsenale, che sono tre, li quali doueranno crearsi con la alternatiua medesima, & lo stesso si osserui intorno a quelli c'hanno cura dell'annona, ò Munitione di viueri, & li Procuratori dell'ornato, & [l]e altri officij vi sono consueti a darsi a tre; in maniera che due Officij come il thesorierato, & l'annona se daranno vn'anno a due Catolici, & vn Augustano, lo stesso anno se ne daranno altri due come l'Arsenale, & l'ornato a due della Augustana, & vno Catolico, & l'anno seguente dou'erano due Catholici, & vno dall'Augustana salentrino due di questa, & vno di quella Religione.

**[Art. V,6 IPO ← § 47 IPM]**

Quelli officij che per vso si commettono ad vn solo, & secondo la loro qualità sono durabili vno ò più anni si distribuiscano con l'alternatiua frà li Cittadini hora Catolici, & hora dell'Augustana, nello stesso modo come si è detto di sopra.

**[Art. V,7 IPO ← § 47 IPM]**

Ma quanto alla cura delle Chiese, & delle scuole ciaschuna parte attenda alle sue. Quelli Catolici, che hora nel tempo di questa pace si ritrouano in magistrato, & nelli Officij, & sono oltre in numero sopradetto, ne goderanno bene l'honore, & l'vtile, ma per sino a tanto che i loro luoghi siano vacanti, ò per morte, ò pertinentia, o per volontà non escano di casa, ò se tal'ora voranno entrare in Senato, non haueranno però voto decisiuo.

**[Art. V,8 IPO ← § 47 IPM]**

Niuna delle parti ardisca con la potenza de gli adherenti opprimer l'altra, & non tenti, diretta ò indirettamente di accrescere il numero de i Presidenti, Senatori, & altri publici Carichi, & se mai fosse fatto cosa incontrario, tutto sia nullo, & questa dispositione, ò legge non solo sia publicamente letta ogn'anno quando si hà da trattare la elettione de'nuoui Senatori, & altri Officiali da subrogarsi nel luogo de i morti, Ma da quest'hora auanti, la elettione del preside, ò Decenuiro che chiamano, de' Senatori tanto segreti quanto inferiori, Sindici, Giudici, & altri Officiali appartenga alli Catolici, se in luogo di Catolico si ha da fare, & a quei dell'Augustana, se della loro credenza sia stato il morto ò che lascia la dignità.

**[Art. V,9 IPO ← § 47 IPM]**

Nelle cose che appartengono diretta ò indirettamente alla Religione non si attenda alla pluralità de'voti, la quale non deue pregiudicare a quelli dell'Augustana in quella Città più di quello che si faccia nell'Imperio Romano a gli Elettori, e Prencipi, e stati della stessa Augustana, & se in questi ò altri negotij di qual si voglia altra sorte li Catolici si valeranno contro questi ordini della pluralità de voti in pregiudicio di quelli dell'Augustana, sia lecito a questi in vigore della presente transattione di introdurne il quinto Senatore di consiglio segreto con l'alternatiua; ò di trouare altri remedij legitimi.

**[Art. V,10 IPO ← § 47 IPM]**

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

Nel rimanente restino intatte la pace della Religione, & gli ordini Carolini intorno alla ellettione de' Magistrati, & così l'altre transattioni fatte gli anni 1584. & 1591. le quali siano osseruate, & salue in quanto non siano diretta, ò indirettamente contrarie a questa disposizione.

[Art. V,11 IPO ← § 47 IPM]

In Duncklspih Biberach, & Ratisbona [!] siano due Consoli Catolico l'vno, & della Augustana l'altro, & quattro Consiglieri del Consiglio Segreto due dell'vna, e due dell'altra professione, & si osserui la medesima Vguaglianza circa il Senato il giudicio della Città, la Tesoraria, & così delle altre dignità, e Cariche publiche, & quanto poi alla Prefettura del giudicio, de'Sindici, Segretario del senato, & del giudicio, & parimente quanto a gli altri officij, che si concedono ad vn solo, si osserui in perpetuo l'alternatiua, si che al Catolico quando morirà, debba succedere vno dell'Augustana, & morendo vna di questa debba succederli vn Catolico, & quanto al modo delle elettioni, & della pluralità de'voti, circa delle Chiese, & Scuole, & al leggere ogni anno questa disposizione si osserui tutto quello ch'è stato detto in materia della Città di Augusta.

[Art. V,12 IPO ← § 47 IPM]

Circa alla Città di Donauerth, se nella prossima dieta vniuersale sarà giudicato dalli stati dell'Imperio che essa debba essere restituita in libertà come era all'hora goderà di tutte le ragioni Ecclesiastiche, & Politiche, le quali godono in virtù del presente trattato le altre Città libere dell'Imperio, Salue però sempre le ragioni per quanto vagliono a chi ne pretende sopra detta Città.

[Art. V,13 IPO ← § 47 IPM]

Il termine prefisso come di sopra dell'anno 1624. non apporterà pregiudicio alcuno a quelli che per il capo dell'Am[n]estia, o per altro modo doueranno essere restituiti.

[Art. V,14 IPO ← § 47 IPM]

3 Per quello poiche appartiene alli beni Ecclesiastici ò siano Arciuescouati, ò Vescouati, Prelature Abbatie, Baliaggi, Prepositure, commende, ò libere foundationi secolari, ò di qualunque altra natura siano quietamente, & senza turbatione possedute insieme con loro frutti, pensioni ò altro nome sia loro attribuito, ò siano nelle Città ò fuori da quelli di quella Religione, che li godeuano al detto di Genaro 1624. o Catolici, o dell'Augustana che si fossero, & ne restino in possesso in sino a tanto, che mediante la gratia di Dio si concorderà della Religione, e non sia lecito a quelli d'vna Religione molestarne quei dell'altra ò in giudicio, ò fuori, e molto meno impedirneli in alcun modo, & se già mai, il che Dio non permetta, non si terminassero le discordie della Religione amicabilemente, questa Conuentione & pace si intenda esser perpetua, e da durar sempre.

[Art. V,15 IPO ← § 47 IPM]

Se adunque vn Arciuescouo, Vescouo, o Prelato Catolico, o dell'Augustana confessione elettone, o dimandato, solo, o con tutti li Capitolari, o altri Ecclesiastici mutassero Religione, subito si intendano caduti dalle ragioni loro, salua però la fama, & l'honore, & debbano senza dilatione & eccezione rilassare i frutti, & il Capitolo, o altri a chi di ragione appartenga per vigore di questa transattione possa sabrogare eleggere, o dimandare vn altro della medesima Religione che era quello che si è mutato. Rilassati però all'Arciues. Vescouo Prelato &c. che si è mutato i frutti receuuti, & consummati.

Se adunque alcuno o Catolico, o dell'Augustana sarà stato in Giudicio, o fuori in qualunque modo o escluso, o tu[r]bato nel possesso di Arciuescouato, Vescouato &c. dal primo giorno di Genaro 1624. sia subito restituito così nell'interesse Ecclesiastico, come nel politico, cassate & abolite tutte le nouità; si che se il primo giorno del detto anno li beni erano goduti da Prelato

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

Catolico anco a Catolico Prelato si diano, & lo stesso se dell'Augustana era si intenda, & li ritengano per l'auenire, restando però li frutti danno, & spese riceuti, e fatti appresso chi gli hà goduti, e fatti, quali si intendano rimessi, ne l'vna parte li possa pretendere dall'altra.

[Art. V,16 IPO ← § 47 IPM]

4 In tutti gli Arciuescouati, Vescouati, & altre foundationi immediate restino intatte le ragioni, consuetudini, & Instituti antichi di Eleggere, ò domandare i Prelati, il che si intenda in quanto dette ragioni &c. non siano contrarie alle constitutioni dell'Imperio, alla Transattione di Possau, alla pace della Religione, & particolarmente a questa Transattione, & dichiarazione & per riguardo de gli Arciuescouati, e Vescouati che restano a quelli dell'Augustana, non contengano cosa contraria a quella confessione. Et così ancora in quelli Vescouati, & Chiese, nelle quali sono admesse ragioni miste così detti Catolici, come di Augustani, non si douerà mischiare, & aggonger cosa alcuna di nuouo, che possa offender le conscienze, & le ragioni dell'vna, o dell'altra parte, o imminima parte diminuirli.

[Art. V,17 IPO ← § 47 IPM]

Quelli che sono stati eletti, o domandati, che chiamano Postulati, nelle Capitulationi loro che faranno, promettano di non possedere li Precipati Ecclesiastici, dignità, & beneficij per ragione hereditaria, & di non fare cosa alcuna accio che restino loro hereditarij, ma sia libero il Capitolo, & quelli a cui con il Capitolo appartiene secondo l'vso, di eleggere, o dimandare, & così l'amministrare in tempo di Sede vacante, le Chiese & le ragioni Episcopali, & si procuri che i nobili della Patria, quelli c'haueranno gradi di publico studio, & altre persone idonee, se ciò non è contro le foundationi delle Chiese, e beneficij, non siano esclusi, ma che più tosto vi siano conseruati questi tali.

[Art. V,18 IPO ← § 47 IPM]

5 Doue la Maestà Cesarea hà fino ad'hora essercitato il ius, o ragione delle sue prime prighiere (cioè presentationi) l'esserciti pur anche in auenire purchè in caso che muora vno dell'Augustana, egli prieghi o presenti per l'elettione al Vescouato conforme vn'idoneo della medesima secondo la forma d'statuti, ò consuetudine, & doue i Vescouati & altri luoghi immediati sono misti dell'vna e dell'altra Religione il presentato non goda della presentatione se non sarà della Religione, che era il precessore.

[Art. V,19 IPO ← § 47 IPM]

Se alcuno pretenderà cosa veruna per ragione del Pallio, di confirmatione di mesi Papali, e somiglianti pretensioni sopra li beni Ecclesiastici immediati della Augustana, non gli sia dato essecutione dal braccio secolare.

[Art. V,20 IPO ← § 47 IPM]

In quei Capitoli nelli quali, in virtù del prefato termine sono ammessi capitolari, e canonici dell'vna, e dell'altra Religione con certo numero così dell'vna come dell'altra parte, alli beni Ecclesiastici, se vi sarà l'vso da quel tempo di osseruare li mesi Papali, e di più se Capitolari, & Canonici che morono saranno catolici del numero determinato sia la prouisione Papale eseguita purchè essa prouisione fatta nella corte Romana in tempo legitimo, sia in[s]inuata alli Capitoli.

[Art. V,21 IPO ← § 47 IPM]

6 Gli eletti ò dimandati Arciuescoui, Vescou; & Prelati dell'Augustana, se daranno testimonianza della sua Eletione, ò dimanda frà lo spatio di vn'anno e prestaranno i consueti

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

giuramenti di fedeltà per li feudi alla Sacra Maestà Cesarea sieno inuestita senza eccezione alcuna, e paghino oltre la tassa ordinaria la metà più per ragione dell'Inuestitura, e li medesimi, ouero li Capitoli in caso di sede vacante & quelli alli quali appartiene l'amministrazione siano chiamati con le solite lettere alli Conuenti Imperiali, e particolari delle deputationi, Visite, & reuisioni, & altri, & habbino le solite voci come haueuano prima delle discordie della Religione. Quali poi & quante persone debbano mandarsi a tali Capitoli li determineranno li Prelati e li Capitoli, & conuentuali.

[Art. V,22 IPO ← § 47 IPM]

Quanto alli titoli de i Prencipi Ecclesiastici dell'Augustana è stato accordato, che senza pregiudicio dello stato & dignità habbiano il titolo. Elettori, dimandati, ò assunti Arciuescoui, Vescou, Abbati, & preposti, & habbiano il luogo di sedere sopra vn banco trauersi, & in mezzo fra gl'Ecclesiastici, & secolari, al lato dei quali nel conuento ò dieta delli tre collegij dell'Imperio sedono il Direttore della cancellaria di Magonza, il quale a la funtione de gli atti della dieta generali in nome delli Arciuescoui, e doppo lui li direttori del Collegio de'Prencipi, & lo stesso si osserui nella dieta ò Senato dei Prencipi che si congrega collegialmente dalli soli Diretori di tale collegio.

[Art. V,23 IPO ← § 47 IPM]

7 Quanti furono nel primo giorno dell'anno 1624. li Capitola[r]i ò Canonici dell'Augustana, ò Catolici, tanti ancora saranno dell'vna e dell'altra Religione sempre, & a quelli che muorono si sostituiranno di quella stessa Religione che erano i morti, & se in alcun luogo si ritrouano hora più di vna delle Religioni di quel che erano a detto tempo, questi si hauranno per sopra numeratij, & goderanno le prebende infino a tanto che sono viui, & morti essi, si eleggeranno in luogo de Catolici di quelli dell'Augustana, ò de Catolici in luogo di quelli insino a tanto che sarà vguagliato il numero de Capitolari ò Cannonici, come era al tempo predetto; & negli Vescouati misti si restituisca & duri l'essercitio della Religione, come era & fù l'anno 1624. pubblicamente essercitato & permesso; & non si faccia pregiudicio alcuno intorno alle cose sopra dette così nello eleggere come nel presentare.

[Art. V,24 IPO ← § 47 IPM]

8 Quelli Arciuescouati, Vescouati, & altre foundationi & beni Ecclesiastici mediati, ò immediati che sono stati concessi per equiualete compensatione, & indegnità della Maestà Regia, e regno di Suetia suoi amici, & interessati siano lasciati come sono stati dati con le loro partico[la]ri conuentioni & fatti come si dirà più a basso, senza alcuna alteratione. Ma doue non è stato iui determinato cosa alcuna & particolarmente circa quello che si dirà al numero 16. delle ragioni delle diocesi, restino sottoposte alle constitutioni dell'Imperio, & di questa transattione.

[Art. V,25 IPO ← § 47 IPM]

9 Tutti quei monasterij poi, Collegi[j], Baliaggi, commende Chiese Foundationi Scuole, Hospidali & altri Beni Ecclesiastici insieme con le rendite loro, e ragioni di qualunque conditione, e nomi si siano, che furono goduti il primo dell'anno 1624. da Elettori, Prencipi, e Stati della Professione Augustana, ò siano stati sempre goduti da loro, o gli siano stati restituiti, ò gli si debbano resti[t]uire per vigore di questa transattione tutti restino come all'houra appresso di loro insino a tanto che le differenze della Religione siano Amicabilmente composte, e accordate vniuersalmente, non ostante qualsiuoglia eccezione, che sieno stati riformati, ouero occupati o prima ò doppo la transattione di Possa, o che non fossero del territorio del stato di quelli dell'Augustana, ò che fossero essenti, ò che si opponesse che fossero vbligati ad altri stati per ragione di Suffraganeità, ò Diaconato, o per qualunque altro modo, ò ragione.



– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

Perche il solo fondamento di questa transattione, restitutione, & osseruanza in auuenire deue essere che al primo giorno dell'anno 1624. fossero posseduti; annullandosi affatto tutte le eccezioni che si potessero addurre in contrario o di essercitio in qualche danno di essi luoghi introdotto, o di patti generali, e particolari fatti per transattione, o delite mossa e decisa, dicreti, mandati, rescritti, obeditorie, reuersali, o di pendenza di lite, e in somma di qual altro si voglia pretesto o ragione.

Tutto quello adunque che da quel tempo in qua è stato mutato o tolto circa detti beni, e loro appartenenza o frutti e sotto qual si sia pretesto o colore così in giudicio, come fuori in pregiudicio delli stati di quelli dell'Augustana, tutto ben subito & senza dimora alcuna sia restituito con tutte le sue appartenenze, rendite, & accessi in qual si voglia luogo posti & sue scritture; e in particolare li Monasterij, foundationi, & tutti li beni Ecclesiastici, che possedeua a detto tempo il Prencipe di Vuertemberga. Ne dipoi per l'auuenire quelli dell'Augustana possino in alcun modo esser molestati o turbati dal loro possesso ò che tenenano, ò recuperato; ma siano illesi & sicuri da ogni molestia, o trauaglio così di ragione, come di fatto insino a tanto che siano accordate le differenze della Religione.

[Art. V,26 IPO ← § 47 IPM]

Così ancora li Catolici godano tutti li Monasterij foundationi, e fraternità mediate che godeuano realmente il primo giorno dell'anno 1624. ancora che siano nelli Stati, e giuridditioni di quelli dell'Augustana, ma non siano dati ad altri Religiosi di altri ordini, che a quelli sotto le cui regole furono fondati, e dati, se però tali ordini poi non fossero affatto estinti, perche in tal caso potrà il Magistrato Catolico sostituire Religiosi di vn'altro ordine già introdotto, e vsato in Germania auanti le discordie della Religione.

Et in questi Monasterij Chiese Collegiate, foundationi & somiglianti hospitali nelli quali al detto tempo del primo di 1624. si viueua mistamente de Catolici, & Augustani, Viuano anche in auuenire così mistamente osseruando il numero de gli vni, e de gli altri com'era à detto tempo, & resti il publico essercitio della religione come era a detto tempo senza che l'vna parte possa all'altra impedire,

& in tutti quei luoghi doue S. M. Cesarea haueua la presentatione, o nomina al detto tempo 1624. L'habbia pur anco in auuenire nella forma che si è detto di sopra delli beni immediati. Et lo stesso anche si intenda osseruare intorno alli mesi Papali, che si è determinato di sopra al numero 5. Et gli Arciuescoui, & altri à quali toccano le collationi de'beneficij nei mesi straordinarij li conferiscono,

& se quelli dell'Augustana hebbero in detto tempo il Ius di presentare, visitare, confirmare, correggere, proteggere, apertura, hospitio, seruitio, o vero opera in detti beni realmente posseduti all'hora da Catolici, o che pure all'hora alimentarono i Parochi, & i Propositi, le medesime ragioni siano loro salue, & intatte come prima.

Et se non saranno fatte le elettioni, distributioni, & collationi delle prebende vacanti ai tempi debiti, e modo conueneuole, & date à persone della stessa Religione di cui era l'antecessore, si intenda il Ius deuoluto alli medesimi purchè in questa parte non si faccia alcun pregiudicio per questo sopra li beni Ecclesiastici edati alle leggi, & Istituto della Religione Catolica, & restino salue le sue ragioni, & intatte al magistrato Catolico Ecclesiastico, che di legge, & istituto li appartiene sopra li religiosi, alli quali ancora siano salue le ragioni loro sopra il Ius deuoluto, se le Elettioni, & collationi delle prebende vacanti non fossero fatte in tempo.

Et perche fù conuenuto nella Capitulatione Cesarea che il detto Imperador de Romani debba defendere, e mantenere nella quietà, & pacifica possessione delli beni Imperiali dati in pegno à gli Elettori, Prencipi, & Stati, & altri stati immediati dall'Imperio, perciò si è deliberato, che la medesima constitutione si debba osseruare insino à tanto che non si determini in altro modo con il consenso de gli Elettori, Prencipi, e stati: & perciò si doueranno restituir subito pienamente i pegni imperiali tolti alla Città di Lindò, & Vue[i]semburgo pagatane la sorte ò danaro del pegno.

[Art. V,27 IPO ← § 47 IPM]

Ma quei beni dello stato dell'Imperio, che l'vno l'altro si sono impegnati lunghissimo tempo fà, e fuori della memoria delle genti, di questi non si faccia la restitutione, se non si essaminaranno le ragioni delli possessori, & li meriti delle cause pienamente; ma se tali beni nel tempo di questa guerra, ò senza cognitione di causa saranno stati occupati, ò senza restitutione del capitale. Si doueranno restituire à gli antichi possessori insieme con le loro Scritture piena, & integralmente quando poi sarà data la sentenza, & che sia passato il tempo dell'appellatione, & fatto il pagamento della sorte principale sia stata fatta la douuta restitutione all'hora sarà lecito al padrone di introdurre in dette terre ricuperate la sua religione, ma gli habitatori di esse non possano esser forzati di abbandonare la prima religione, che teneuano sotto i primi possessori, onde potranno partirsene liberamente, & andare dove loro piaccia, ò vero accordarsi con il nouou possessore intorno al publico essercitio di Religione.

[Art. V,28 IPO ← § 47 IPM]

10 La nobiltà libera, & immediata dell'Imperio, insieme co tutti li suoi membri suddeti, & bene allodiali, & feudali in vigore della pace, di religione, & di questa conuentione habbiano la medesima ragione sopra gli interessi della Religione, & beneficij da essa dipendenti c'hanno gli Elettori, Prencipi, & stati, & non doueranno intorno ad essi in alcun modo esser turbati, ò trauagliati, & se sono stati trauagliati, & Impediti, siano restituiti in pristino, il che però non si intenda se li medesimi nobili in riguardo de'beni, ò territorij, ò di loro habitatione fossero suddeti ad altra giurisditione.

[Art. V,29 IPO ← § 47 IPM]

11 Le Città libere dell'Imperio, & tutti l'altre che si contengono sotto il nome di Stati dell'Imperio, e quell'ancora che nell'anno 1624. haueuano l'vso d'vna sola Religione, sono incluse, e comprese non solo nella pace della religione, & in questa presente conuentione, ma in tutte le altre particolarità, & haueranno ne'territorij loro, & per rispetto de loro sudditi tanto dentro le mura delle Città quanto ne'borghi le medesime ragioni, e Ius di riformare, quanto ne gli altri che appartengono all'Interesse della religione, come l'hanno gli altri stati superiori dell'Imperio, in modo che tutto quello che di questi è stato, generalmente disposto, e conuenuto, di quelli ancora si dourà intendere, non ostante, che in esse Città, (nelle quali il Magistrato, & Cittadini non habbiano introdotto altro essercitio di Religione che quello dell'Augustana dell'anno 1624. secondo il costume, e statuti del luogo) vi habitino alcuni Cittadini Catolici, cosi ancora se in alcune Chiese collegiate, Capitoli, Monasterij, & Conuenti posti in dette Città, e luoghi mediata ò immediatamente suggeti all'Imperio si vsaua l'essercitio Catolico l'anno 1624. perche se vi era tale essercitio, & non sia stato introdotto doppo al primo di Genaro 1624. vi si douerà mantenere nello stesso stato de all'hora insieme con il suo clero, & cosi li Cittadini ancora attiuamente, & passiuamente vi si doueranno lasciare.

Cosi parimente si douranno riponere nello stato che erano in detto giorno primo di Genaro 1624. quelle Città imperiali che haueuano, di vna sola ò di ambidue le Religioni l'essercitio, & principalmente Augusta Donckelspel, [B]iberac, Ratisbona [!], e [K]affbeur, & non tanto per l'interesse della Religione, & beni Ecclesiastici posseduti prima ò doppo la transattione di Possa, quanto per gl'affetti Politici sono state grauate o in giudicio o fuori sotto pretesto della Religione, perche si douranno restituire come si è detto, e nelle ragioni Ecclesiastiche, e nelle politiche nello stesso modo che saranno restiuiti gli altri Stati superiori dell'Imperio pienissimamente, e non meno l'vne che l'altre vi doueranno esser mantenute insino à tanto che si compongano amicabilmente queste religioni, ne sia lecito à questa, o quella parte il turbare l'altra nel suo essercitio, riti della Chiesa, o Cerimonie, ma li Cittadini viuano vniti, e pacificamente habitando, & habbiano il libero vso della sua Religione, & de suoi beni, e restino anullate, e cassate tutte le cautioni di giudicio fatto, di transattione, e pendenza di lite, & le altre di sopra contenute al numero 2. & 9. Salue però le cose determinate di sopra al numero 2. Intorno alle materie politiche di Augusta, Dunchelspil, Biberach, & Ratisbona [!].

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

[Art. V,30 IPO ← § 47 IPM]

12 Per quello poi che appartiene alli nobili, Conti, Baroni, Vassalli, Città, Foundationi, Monasterij, Commende, & Comunità sudditi immediatamente dell'Imperio, o de gli Ecclesiastici, ò de secolari. Essendo che habbiano tali Stati immediati insieme co'loro territorij, & per ragione di superiorità per vso di pratica, o consuetudine di tutto l'Imperio la ragione, o Ius di reformare l'essercitio della Religione, & di già vn pezzo fà nella pace di Religione, sia stato concesso alli sudditi di tali Stati il potersene partire in caso che discordino dalla Religione del Padrone, è fù perciò à fine di conseruar maggiormente la concordia de i Stati proibito che alcuno non possa tirare i sudditi altrui alla propria religione ne per detta cagione riceuerli in protezione, e difesa; & hora è stato determinato che si debba osseruare anche dalli stati dall'vna, e dall'altra Religione, & esse non si possa impedire ad alcuno stato immediato il Ius che li compete, & appartiene per causa di superiorità, di territorio in materia di Religione.

[Art. V,31 IPO ← § 47 IPM]

Non ostante questo però, li Vassalli, paesani e sudditi delli stati Catolici di qualunque sorte si siano li quali in qualunque parte dell'anno 1624. hanno hauuto l'essercitio dell'Augustana, o publica, o priuatamente, ò per patto, o per priuilegio, o per lungo vso, e per la sola osseruanza, potranno anche ritenerlo per auuenire insieme con tutti gli annessi purchè l'habbiano hauuto in detto anno, ò possano prouare di hauerla essercitata, & annessi si intendano, Institutione di Concistorio, di Ministerij, tanto di Scole, come di Chiese; Ius patronati, & altre simili ragioni, & cosi restino in possesso come erano in detto tempo delle chiese, foundationi, monasterij, hospitali insieme con le rendite, accessi, e pertinenze, & queste cose tutte si osseruino sempre, & in ogni luogo insin'a tanto, che si venghi ad vn'accordo vniuersale. della Religione Christiana, ò che si accordino altrimenti frà di loro li stati Immediati, & loro sudditi

[Art. V,32 IPO ← § 47 IPM]

quelli poiche sono stati turbati, ò in qualunque modo distolti si restituiscano pienamente nello stato in che erano l'anno 1624. Et lo stesso si osserui delli Catolici che sono sudditi delli stati dell'Augustana, che in detto anno 1624. hebbero ò publico, ò priuato l'vso della Religione Catolica.

[Art. V,33 IPO ← § 47 IPM]

Et se sarà stata fatta alcuna transatione; Le conuentioni, & concessioni che sono state fatte frà tali stati immediati dell'Imperio, & loro stati Prouinciali, e sudditi sopradetti, intorno all'Introdurre, permettere, e conseruar il publico, ò priuato essercitio di Religione, in tanto restino intiere, & valide in quanto non siano contrarie all'osseruanza di detto anno 1624. & non sia lecito di partirsi da tali conuentioni, o commissioni, non ostante tutte le sentenze date, reuersali, patti, o transattioni di qualunque sorte come contrarie all'osseruanza, & vso dell'anno 1624. le quali si intendano annullate, & particolarmente le transattioni fatte l'anno 1643. frà il Vescouo d'Hildeshaim, & li Duchi di Bransuich Lungeburgo in materia di Religione, & suo essercitio.

Eccettuati però a fauore de'Catolici a quali si riseruano noue Monasterij posti nel Vescouato d'Heldeshaim, li quali furono in detto anno rinontati dalli detti Duchi.

[Art. V,34 IPO ← § 47 IPM]

E stato però concluso, che quelli dell'Augustana che sono sudditi de Catolici, & quei Catolici che sono soggetti quelli dell'Augustana, li quali nell'anno 1624. non hebbero alcun vso publico o priuato della sua Religione, & quelli ancora, che doppo la publicatione della pace ne i tempi a venire professaranno, & abbraciaranno religione diuersa da quella del padrone del territorio, siano pacificamente tollerati, & possano per loro diuotione priuatamente in casa senza essere

inquisiti, o molestati, attendere con libertà di coscienza a loro essercitij, & andare a i luoghi vicini per essercitare pubblicamente la sua Religione qualunque volta vorranno, & parimente mandare i suoi figliuoli alle scuole forestiere di loro religione, o tener in casa maestri priuati, che li instruiscano, osseruando però nel restante tali paesani, vassalli, & sudditi il debito loro ossequio, & soggettione, & non diano materia di trauaglio o disturbo,

[Art. V,35 IPO ← § 47 IPM]

& o siano Catholici, o dell'Augustana i sudditi non siano in alcun luogo per causa di religione burlati o rifiutati, o ributati dall'adunanze de Mercanti Bottegari, o conuersationi, & non priui di heredità, legati, Hospidali, o case de Leprosi, o Elemosine, & altre ragioni, & commercij, & molto meno prohibiti di seppelirsi ne pubblici Cimiterij, ne dell'honore della sepoltura, ne si possa essiger da loro heredi cosa alcuna per ragione dell'essequie oltre quello che è solito di pagarsi per li morti secondo le ragioni delle Parochie, ma in questo come in somiglianti cose siano trattati del pari con gli altri Cittadini, & con vguale giustitia, & protezione.

[Art. V,36 IPO ← § 47 IPM]

Et se quel suddito, il quale non hebbe ne publico, ne priuato essercitio di sua Religione l'anno 1624. e quello ancora che mutarà la Religione doppo la publicatione della pace, e vorrà partirsi spontaneamente o sarà caciato dal Padrone potrà liberamente andare, & o vendere, o ritenere i suoi beni, come più li piacerà, e ritenendoli potrà gouernarli per mezzo di suo commesso, & qualunque volta verrà, e il bisogno lo porti a riueder le sue cose, o trattar liti, o essiger crediti, il potrà liberamente fare senza passaporto.

[Art. V,37 IPO ← § 47 IPM]

E stato parimente conuenuto, che a quei sudditi, li quali non ebbero in detto anno publico o priuato essercitio di sua religione, e che dopo la presente pace si trouaranno essere andati ad habitare nel paese immediato di vn'altro stato di diuersa religione (e di questi ancora si intendano quelli che per fuggire le calamità della presente guerra, non con animo di trasferirui l'habitationi) sono andati, e fatta la pace vogliono tornar alla Patria, non possa loro esser dato termine minore di cinque anni al partire, e a quelli che doppo la publicatione della pace mutaranno la Religione, minor tempo di tre anni non li possa esser dato, se più largo non potranno impetrare, e a quelli che partiranno o volontariamente o forzati si sia obligato dare gli attestati della nascita, e conditione loro così dell'essercitio, come dell'honestà della vita, ne siano aggrauati più del douere per i responsali o tasse in riguardo della robba, che seco si conducono e tanto meno si potranno impedire quelli che volontariamente partono, sotto pretesto o di seruitù, o di qual altra cagione.

[Art. V,38 IPO ← § 47 IPM]

13 Li Prencipi della Slesia che sono dell'Augustana professione, cioè li Duchi di Briga, Ligneitz Min[st]erberg, & Oe[ls], e così la Città di Vratislauia saranno mantenuti nelli loro priuilegij e ragioni c'haueuano ottenuto prima di queste guerre dalla gratia Cesarea, e Regia, & così nel libero essercitio dall'Augustana.

[Art. V,39 IPO ← § 47 IPM]

Quanto poi alli Conti Baroni, nobili & loro sudditi della Slesia, come anco alli Conti Baroni, e Nobili c'habitano di presente nell'Austria Inferiore ancorche la Maestà Cesarea habbia la facultà di reformare l'essercitio della Religione, come l'hanno gli altri Rè, & Prencipi, nondimeno ad intercessione della Regia Maestà di Suetia, e per far cosa grata alli stati della Confessione Augustana, e non per vigore del precedente Capitolo che comincia, e se sarà stata

fatta alcuna transattione &c. si compiace, che tali Conti Baroni, e Nobili co'loro sudditi habitanti nella prouincia, e ducati della Slesia non siano tenuti per causa dell'Augustana a partirsene ne sia loro vietato l'andare ne'luoghi conuicini ad essercitare detta Religione fuori del territorio, purchè nel restante poi viuano quieta, & pacificamente come si deue da suddito verso il suo supremo Prencipe. Ma se volontariamente volessero partire, e de loro beni stabili non volessero disporre per Vendita o commodamente non potessero, sarà loro concesso il poter andare e tornare liberamente a vedere i loro interessi, e bèn.

[Art. V,40 IPO ← § 47 IPM]

Oltre a questo ancora che è stato detto qui di sopra delli Ducati della Slesia immediatamente soggetti alla Regia camera la Sacra Maestà Cesarea promette di concedere quanto prima che ne sarà richiesto doppo la pace fatta a quelli che sono dell'Augustana, & iui habitano in detti ducati tre Chiese da fabricarsi a loro spese fuori delle mura delle Città, cioè di Sveinitz, Ia[ur], & Gloggau, in luoghi commodi, che saranno assegnati di ordine della M. S.

[Art. V,41 IPO ← § 47 IPM]

Et perche è stato variamente trattato, ne si è mai potuto concludere, o conuenire in risguardo delle contradittioni c'han fatto li Plenipotentarij di S. M. Cesarea intorno alla libertà più ampia dell'essercicio dell'Augustana nelli stati, Regni, e prouincie della casa d'Austria, la Regia Maestà di Suetia, & gli Ordini dell'Augustana si sono reseruata la facultà (ferma, e stabile però sempre la pace, & esclusa ogni hostilità, e violenza) di trattarne, & reuerentemente intercederne, o amicabilemente con la M. S. o nelle susseguenti diete.

[Art. V,42 IPO ← § 47 IPM]

14 La facultà di reformare non dipende dalla sola qualità feudale, e subfeudale, o dal Regno di Bohemia o dalli Elettori, Prencipi, & Stati dell'Imperio o da qualunque altra ragione, ma dependa dallo stato in che si trouauano in materia di religione questi feudi, subfeudi, Vassalli, sudditi, & beni Ecclesiastici il primo giorno di Genaro dell'anno 1624. non ostante qualunque facultà vi pretenda, o vi habbia introdotta, o si sia arrogato al Padrone, e perciò tali quali furono all'hora si douranno sempre mantenere in perpetuo, & tutto quello ch'è stato o per via di giudicio, o fuori, innouato si doura leuare, e restituire nel pristino stato,

[Art. V,43 IPO ← § 47 IPM]

se vi sarà lite del possesso di alcun territorio o prima o doppo detto primo di Genaro, il possesso, quanto al publico essercitio, resti appresso quello che possedeua detto giorno insino a tanto, che sia terminata la lite così nel possessorio come nel petitorio, e in tanto che si decida tal lite quelli c'hauranno mutata Religione non saranno obligati a partire da i territorij controuersi.

In que'luoghi ne'quali vualmente li Catolici è quei dell'Augustana hanno giurisdittione, & superiorità, restino le cose nel termine che si trouauano in detto giorno in materia del publico essercitio, e dell'altre materie appartenenti alla Religione.

[Art. V,44 IPO ← § 47 IPM]

La sola G[i]uridditione criminale, & potestà della spada o sangue, ne della retentione del Patronato, o figliolanza non portano la facultà, o diuisa o separata di reformare; e perciò tutte le riforme fatte insino adhora sotto questo colore, e tutti li patti introduttone si annullino, gli aggrauati si restituiscano, & per l'auuenire si astenga da tali cose.

[Art. V,45 IPO ← § 47 IPM]

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

15 Prima di tutte le cose si osserui in materia delle rendite Ecclesiastiche di qualunque sorte si siano, & de'loro possessori, tutto quello che fù disposto nella pace della Religione al Capitolo. "Al rincontro deuono li Stati della Confession Augustana &c." Et nell'altro Capitolo. "E poi anco alli Stati della Religion antica &c."

[Art. V,46 IPO ← § 47 IPM]

Ma però quelle rendite, censi, decime & pensioni, le quali in vigore della pace di religioni sono donute alli stati dell'Augustana, per causa di foundationi Ecclesiastiche mediate o immediate, acquistate, o prima, o dopo la pace dalle Prouincie de'Catolici, & delle quali erano in possesso o quasi l'anno, e giorno primo del 1624. tutte si paghino senza veruna eccezione, & se ancora in alcun luogo alcuni dello stato dell'Augustana hanno hauuto con legitimo titolo di concessione o di vso ragione di protettione, Auocaria, Apertura, Hospitio, o di altre opere nelle giuridditioni & beni delli Catolici, o siano dentro o fuori di essi territorij poste, e parimente per il contrario se li Catolici haueranno simili ragioni acquistate cura li beni Ecclesiastici di quelli dell'Augustana, tutti vualmente ritengano le sue primiere facultà, e ragioni, con questa conditione però che per tali vsi di ragione non siano di souerchio grauate le rendite de'beni Ecclesiastici,

[Art. V,47 IPO ← § 47 IPM]

le rendite, Decime Canonici, & pensioni deuote a quelli dell'Augustana per le foundationi ancora che distrutte, & cadute nelli territorij d'altri, si paghino a quelli che erano in possesso, o quasi di essigerle il primo di genaro 1624. & quelle pensioni ancora si doueranno pagare de i beni Ecclesiastici al Patrone del Monasterio, o luogo destrutto dall'anno, & primo giorno 1624. o che in auuenire caderanno, ancora che siano ne'territorij alieni;

Quelle foundationi che in detto giorno erano in possesso o quasi di Decimare sopra i beni Nouali ne territorij altrui, restino tali ancora, ma non acquistino nuoue ragioni. Fra gli altri Stati dell'Imperio, & sudditi si osserui quella medesima facultà o ius, che è determinata dalla ragione commune, o dalla consuetudine, & vso de'luoghi, o che per patti voluntarij è stato conuenuto in materia di Decime di beni Nouali.

[Art. V,48 IPO ← § 47 IPM]

16 Resti sospesa tutta la facultà, & Ius delle Diocesi, come anche la giuridditione Ecclesiastica con tutte le sue specie, o nomi che pretendono contro gli Elettori Prencipi, e stati dell'Augustana, compresa anche in ciò la Nobiltà libera dell'Imperio, & li suoi sudditi, tanto fra Catolici, & que'dell'Augustana, quanto fra li soli dell'Augustana insino a tanto che si compongano le differenze o discordie della Religione Christiana, & detta facultà delle Diocesi, & giuridditione Ecclesiastica si contengano dentro il termine de i loro territorij, ma per conseguire le rendite, censi, decime, & pensioni nelli stati, & giuridditioni di quelli dell'Augustana si seruano in auuenire della medesima facultà c'hauuano, & erano notoriamente in possesso o quasi dall'essercitio della giuridditione Ecclesiastica l'anno 1624.

[Hier fehlt eine längerer Passage].

La facultà dell[e] Diocesi in quanto sia stata a detto tempo quietamente essercitata da i Vescoui sopra di quelli dell'Augustana sia salua, e illesa.

[Art. V,49 IPO ← § 47 IPM]

Ma nelle Città dell'Imperio nelle quali è in vso l'essercitio dell'vna, e dell'altra Religione, non haueranno li Vescoui Catolici alcuna giuridditione sopra li Cittadini dell'Augustana, ma li Catolici menteneranno le sue facultà come le haueuano, & essercitauano detto anno 1624.

[Art. V,50 IPO ← § 47 IPM]

17 Li Magistrati dell'vna, e dell'altra Religione prohibiranno con ogni seuerità, e rigore, che non possa alcuno, o publica, o priuatamente predicare insegnare disputare, scriuere, o consultare impugnando, ponendo in dubbio, o trar conclusioni contrarie alla transattione di Possa, alla pace della Religione, & particolarmente alla presente dichiarazione, o transattione. Et sia nullo, & abolito tutto ciò che sia stato publicato, stampato, o propalato in contrario. Ma se occorrerà qualche dubbio intorno a queste cose, o delle cagioni della pace di religione, & di questa transattione tutto si debba amicheuolmente trattare, e farne transattione, o nelle publiche diete dell'Imperio, o in altri Conuenti fra li Primati dell'vna, e dell'altra Religione.

[Art. V,51 IPO ← § 47 IPM]

18 Nelle adunanze ordinarie delli deputati dell'Imperio siano eguali di numero gli Interuenenti principali si dell'vna come dell'altra Religione, & nella prima dieta che si farà si tratti delle persone, & stati da aggiungersi, & si aguagli anche il numero delli deputati dell'vna, e dell'altra Religione, che doueranno interuenire alle radunanze, o diete vniuersali o in vno, o due o tre Collegij dell'Imperio per qualunque occasione, & per qualunque negotio che si habbia da trattare:

Doue occorreranno negotij nell'Imperio da spedirsi per via di commissione straordinarie, se la materia sarà fra quelli dell'Augustana, si daranno le commissioni solamente alle persone dell'Augustana, & se fra Catolici, si deputino Catolici, ma se sarà fra Catolichi, e dell'Augustana, si deputino Commissarij tanti dell'vna quanti dell'altra Religione, e si determina che li Commissarij habbiano il voto consultiuo, e referiscano, ma non decesiuo, & sententijno,

[Art. V,52 IPO ← § 47 IPM]

19 Nelle cause non tanto della religione quanto di altri negotij, doue li stati non si possono considerare come vn corpo solo, come anco sono li Stati, che vanno in due parti diuisi cioè Catolici, e dell'Augustana, si compongano le differenze per via di amicabile compositione, e non per pluralità di voti.

E perche non si è potuto in questo congresso decidere la materia della pluralità de'voti, sia ella rimessa alla prima Dieta.

[Art. V,53 IPO ← § 47 IPM]

20 Così ancora essendo nate molte cause, e mutationi nel tempo di questa guerra intorno al transferire il Giudicio della Camera Imperiale in vn altro luogo più comodo a tutti li stati dell'Imperio, e al presentare i Giudici, Presidenti, assessori, e altri ministri della Giustitia pari di numero dell'vna, e dell'altra Religione, e parimente essendo state portate da discutersi alcune cose appartenenti al giudicio medesimo Camerale, che per la grauità del negotio non si sono potute alla piana determinare, è stato deliberato che nel Conuento de'deputati dell'Imperio che si vnirà in Francoforte tutte le deliberationi intorno alla reforma della giustitia, che si sono trattate, si ponghino ad effetto, & se vi sarà cosa da desiderarsi colà si debba supplire, & emendare.

Et perche tale negotio non deue restare affatto in dubbio, si determina che, oltre al giudice, & quattro Presidenti che douerà costituire la Maestà Cesarea sola, due de quali doueranno esser Catolici, & due dell'Augustana, che gli assessori camerale si accrescano al numero di cinquanta in tutto in modo che li Cato[l]ici, compresiui li due assessori che sono riseruati alla presentatione di Cesare, siano Ventisei, & quelli dell'Augustana ne potranno, & saranno obbligati di presentarne Ventiquattro, & che sia lecito da prenderne, & elleggere da tutti li circoli di Religione mista due Catolici, & due dell'Augustana. Il restante poi della materia spettante al giudicio della Camera si tratterà nella prima Dieta come si è detto,

[Art. V,54 IPO ← § 47 IPM]

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

& perciò si auuertiscono li Circoli che maturamente deliberino circa li nuoui assessori che si hanno da presentare in luogo de i morti secondo la nota infrascritta. Li Catolici anche essi a suo tempo concordaranno intorno all'ordine di presentare, & la Maestà di Cesare comandarà che non solo nel guiditio della Camera si discutino, & siano giudicate le cause Ecclesiastiche come anco le politiche le quali saranno fra li stati Catolici, e quelli dell'Augustana, o fra di loro soli, si che quando la lite sia fra Catolici, e Catolici il terzo interueniente sia dell'Augustana, e così quando si litigarà fra quelli dell'Augustana soli, il terzo assessore sia Catolico, aggiungendoui dell'vna, & dell'altra religione gli assessori di numero vguale; Et questo stile ancora si osseuarà nel Consiglio Aulico, & a questo fine S. M. eleggerà huomini dotti, & esperti delle cose dell'Imperio li quali siano dell'Augustana, & li scieglierà da quelli Circoli dell'Imperio, nelli quali ò si professa l'Augustana solo, o l'vna col altra ancora che però siano di numero pari tanto dell'vna come dell'altra credenza, accioche si possa ne[i] casi occorrenti hauere numero vguale di quelli, & di questi. Et lo stesso si determina che debba osseuarsi intorno alla parità de gli assessori quando che sarà conuenuto in giudicio dallo Stato mediato Catolico l'immediato dell'Augustana; ò l'immediato Catolico dal mediato Augustano.

[Art. V,55 IPO ← § 47 IPM]

Et quanto poi al processo giudiciario, o Forma di giudicio si douerà osseuare assolutamente nel consiglio Aulico tutto quello che si osseua nella Camera & all'hora accioche le parti litiganti godano del remedio suspensiuo. Sarà lecito alla parte grauata nella sentenza data dal Consiglio Aulico (in luogo della reuisione, che si soleua vsare in Camera) supplicare alla Maestà Cesarea; ouero che gli atti giudiciali siano riueduti di nuouo da altri consiglieri vguali a quelli che trattarono il negocio, da cui si è appellato, non sospetti alle parti, ma pari in numero, dell'vna e l'altra Religione, & che non siano interuenuti al formare, o proferire la sentenza, ò che non siano stati li referendarij, o loro co[re]ferendarij. Sarà in arbitrio ancora della M. S. nelle cause più graui, e per le quali si possa dubitar di tumulti nell'Imperio il ricercare il parere di alcuni Elettori e Prencipi dell'vna, e dell'altra Religione.

[Art. V,56 IPO ← § 47 IPM]

L'Elettore di Magonza, qualunque volta farà di mestiere, visiterà il consiglio aulico, secondo la forma di quello che si determinerà nella prima dieta con il commune consenso delli Stati.

Quelli dubbij poi che possono nascere intorno alli Interpretatione delle constitutioni, e ritratationi publiche dell'Imperio, o che possano essere intorno al giudicar le cause Ecclesiastiche, e politiche fra le parti di sopra espresse, e che nascono pareri diuersi in guisa che le Catolici tengano vna oppinione, e quelli dell'Augustana l'altra doppo esser state discusse le materie in pieno Senato e li voti siano vguali, si haueranno da determinare nella dieta vniuersale dell'Imperio. Ma se due ò più Catolici conueniranno di parere con vno ò più assessori dell'Augustana in vna stessa oppinione, e per l'altra parte saranno pari di oppinione Catolici, e Augustani, si che l'vna sentenza habbia pari voti di assessori, quanto l'altra ancorche siano li votanti di quella, e questa parte di diuerso parere all'hora on si rimetterà la causa alla dieta, ma si starà alli ordine della Camera. Le quali cose tutte si intendano valere se comincino nelle cause dalli stati compresauì la nobiltà immediata dell'Imperio, ò siano essi attori, ò rei, o interuenienti: Ma se la causa sarà frà Stati, e persone mediate, & o sia l'attore, o'l reo; o l'interueniente dell'Augustana, e che siano pari in tutto de gli auttori così dell'vna come dell'altra Religione, allhora si aggiungono alli primi alcuni altri, ma pari di numero, e se anche all'hora i voti saranno diuisi, e pari tanto dell'vna come dell'altra openione, non si rimetta il negotio alla dieta, ma si osseuino li ordini della camera nel giudicare.

Gli altri priuilegij & ragioni di non appellare, di prima istanza, & delle Austrighe rimanghino illese alli stati tanto nel Consiglio aulico quanto nella Camera, & non si possano mutare ò per via di mandati ò di comissioni, o di auocar a se, o per qual altro si voglia modo, finalmente essendo stato proposto di abolire e leuar via li giudicij Prouinciali della Sueuia in Rotuill & altri, il che si è stimato negotio di gran consideratione, anche questa materia si rimette alla dieta prima da deliberarsi.



– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

**[Art. V,57 IPO ← § 47 IPM]**

De gli Assessori della Confessione Augustana se ne presentino.

Dall'Elettore di Sassonia. Di Brandeburgo. Et Palatino. sei per ciascheduno [!],

Dal Circolo della Sassonia superiore	quattro
Et della Sassonia inferiore	quattro
[1] alternatamente frà questi due.	

Dalli stati del Circolo della Franco[n]ia.	
Da quello della Augustana	due
Da quello della Sueuia	due
Del Rheno superiore	due
Della Vestfalia	due
[1] alternatamente da questi quattro Circoli.	

**[Art. V,58 IPO ← § 47 IPM]**

Et se bene in questa nota non si e fatta mentione delli stati dell'Imperio che sono compresi nel Circolo della Bauiera, & sono della professione Augustana, non si intende però che sia loro fatto pregiudicio alcuno, ma siano salue le ragioni loro, priuilegij, & libertà.

Art. VI

**[Art. VI IPO = § 61 IPM]**

Hauendo la Maestà Cesarea, per le querimonie fatte in nome della Città di Basilea, e di tutta la Heluetia auanti li plenipotentiarij deputati per li presenti congressi, sopra alcuni processi, & mandati essecutiui rilassati dalla Camera Imperiale contra la detta Città, & altri Cantoni Suizeri vniti, loro Cittadini, e Sudditi (presone il parere; & consiglio degli ordini dell'Imperio) dichiarato con suo particolar decreto sotto il di 14. di Maggio dell'anno passato, che la detta Città di Basilea & gli altri Cantoni di Heluetia sono in possesso di vna piena libertà, & essenti dall'Imperio, & non punto soggetti a i fori, & giudici Imperiali, è stato deliberato d'Inserir anche questo particolare tra le capitulationi di questa pace, accioche resti fermo, & stabile, & che però siano aboliti & annullati assolutamente tali processi insieme con la sentenza, e decreti sopra di essi fatti in qualsiuoglia modo, e tempo.

Art. VII

**[Art. VII,1 IPO ← § 47 IPM]**

E stato anche determinato concordemente da S. M. Cesarea con il consenso de gli ordini del Imperio, che tutte le ragioni, e beneficij competenti si per vigore dell'altre constitutioni dell'Imperio, si per la pace della Religione, come per questa Transattione intorno alle cose appartenenti alli Grauami, alli Stati, e sudditi de i Catolici, & di quei dell'Augustana, lo stesso ancora si intenda valere a quelli, che tra gli Augustani si chiamano Reformati, Salui però sempre i patti, priuilegij, reuersali, & altre dipositioni delli Stati, che si chiamano Protestanti conuenuto fra di loro, & suoi sudditi, per li quali patti, e conditioni è stato prouisto insino adhora alli stati, e sudditi di ciaschedun luogo in materia della religione, & suo essercitio, & salua sempre la libertà della coscienza di ciascheduno.

Et perche non sono state per anche accordate le differenze di Religione, che sono fra di essi Protestanti, ma sono state riseruate a miglior commodo di accomodamento in maniera che essi Protestanti fanno, ò sono diuisi in due parti, & perciò fra di loro è stato determinato circa la facultà della riforma in questo modo, che se alcun Prencipe o Padrone di Teritorio, ò Protettore di alcuna Chiesa passerà da quà auanti al rito dell'altra & acquistarà o ricupererà o per successione, o in vigore del presente trattato di pace, ò per qual si voglia altro modo alcun Principato, o giurisdittione, in cui al presente si essercitino pubblicamente i riti dell'altra parte

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

possa ben egli nella sua corte & luogo di sua residenza tenere Predicanti della sua credenza, ma senza grauarne o far pregiudicio alli sudditi, & non possa mutare il Publico essercitio della Religione ne meno le leggi & constitutioni Ecclesiastiche ne leuare le Chiese, Scuole, Hospitali, o rendite, pensioni, & stipendij a quelle che l'hanno per applicarli alli professori di sua credenza, ne escludere li ministri dell'altra credenza che sono suditi sotto pretesto di facultà, o Gius territoriale, Episcopale, Patronato, ò qualsiuoglia altro, & non possa fare alcun pregiudicio ò dar Impedimento veruno diretta, ò indirettamente a quelli che sono dell'altra Confessione, & non sua. Et accioche questa constitutione sia più stabile, & ferma, sarà lecito in tal caso di mutatione, alle comunità di presentare, & a quelle che non hanno la facultà di presentare, si concede alla publ[i]ca adunanza, & consistorio di nominare ministri atti, & idonei per le scuole, & Chiese, se però sono della stessa Religione, che sono le comunità nominanti, ò presentati & se non sono, le comunità eleggeranno loro quelli che deuno essere essaminati, & presentati, li quali doueranno essere senza eccezione confermati dal Prencipe, ò Padrone:

[Art. VII,2 IPO ← § 47 IPM]

Ma se alcuna Comunità vorrà mutare anch'essa Religione & abbracciare quella del suo Signore che l'abbia mutata, il potrà fare a sue spese, ma senza pregiudicio de gli altri, e quello, che gli concederà il Prencipe in questo caso non potrà[n]no i successori poi mutarlo, ma non potranno già mutarsi li Consistoriali, i Visitatori delle cose Sacre, li professori delle Scuole, & accademie che leggono Teologia, & filosofia se non saranno della medesima Religione che hora si professa in cia[s]chedun luogo pubblicamente.

Et come tutte le cose, delle quali si è dis[p]osto di sopra, si deuno intendere circa alle mutationi da farsi, così non vogliamo che nasca pregiudicio alcuno alle ragioni & facultà, c'hanno li Prencipi di Anhalt, e somiglianti.

Niuna Religione però si riceua, ò sia tollerata nell'Imperio fuor che le sopranominate.

Art. VIII

[Art. VIII,1 IPO = § 62 IPM]

Et per prouedere che in auuenire non sorgano differenze nello stato Politico si determina che tutti, & ciascheduno de'Prencipi, Elettori, & Stati dell'Imperio Romano resti stabilito, & confermato nelle antiche sue ragioni prerogatiue, libertà, priuilegij, libero essercitio della facultà, e ragioni del territorio così Ecclesiastico come Secolare, giuridditioni, Regali quali tutti per vigore della presente transattione possieda in maniera che non possa già più mai esserne molestato, o turbato, di fatto, d[a] chì che sia sotto qualsiuoglia pretesto.

[Art. VIII,2 IPO = § 63 IPM]

Habbiano pur anche senza contraddittione il voto loro in tutti li negotij dell'Imperio, & in particolare doue si tratterà di far nuoue leggi ò interpretarle muouer guerra, imponer tributi, far leuate, e dar quartieri à soldati, fabricar fortezze nuoue nelle giuridditione de i Stati à nome publico, ò nelle fatte imponer nuoui presidij, & in auuenire doue si tratterà di pace, ò di lega, ò simili negotij da farsi non si potrà far alcuna di queste cose senza il commune consenso, & voti liberi di tutti li stati dell'Imperio.

Sia però lecito, perpetuamente a tutti li Stati di fare confederations, e leghe fra di loro nell'Imperio, & anche fuori per conseruatione, propria, & sicurezza, ma tale però che somiglianti leghe non siano in pregiudicio dell'Imperadore, & dell'Imperio, & sua publica pace, & in particolare di questa transattione, & che si faciano saluo il giuramento in tutto, & per tutto com'è ciascheduno obbligato all'Imperadore, & all'Imperio,

**[Art. VIII,3 IPO = § 64 IPM]**

La Dieta si dourà fare dentro lo spatio di sei mesi dal giorno che sarà ratificata la pace, & di poi si farà qualunque volta il ricercherà il pubblico bisogno, & vtile. Nella prima Dieta si correggano gli errori commessi nell'antecedenti, & si tratti, & determini dell'Elettione delli Rè de' Romani, & del formare vna certa, & stabile capitulatione con l'Imperatore; del modo, & ordine da tenersi (oltre quello che nell'altre constitutioni Imperiali è determinato) nel dare il Bando Imperiale all'vno, o all'altro Stato; redintegrare li Circoli, renouare la matricola ridurre li Stati essenti, Moderare, e riformare le tasse dell'Imperio: reformare il gouerno politico; & della giustitia, le tasse, & le sportole per li giudicij della Camera; di elegere i deputati ordinarij secondo il modo, & bisogno della Republica; del vfficio delli direttori dell'Imperio, de i Collegij, & finalmente si tratti, & determini di tutti li negotij somiglianti che per hora qui non si sono potuti determinare

**[Art. VIII,4 IPO = § 65 IPM]**

nelle Diete Vniuersali però come nelle particolari habbiano il voto decisiuo le Città libere dell'Imperio, nello stesso modo che l'hanno gli altri Stati dell'Imperio, & restino loro intatti, & confermati li Regali, i datij, le rendite annue, le libertà, li priuilegij di confiscare, & di Imponer taglie, & altre dipendenze, come l'altre facultà, & ragioni concesse loro legitimamente dall'Imperadore, & Imperio, ò come le possedeuano anticamente per lungo vso auanti le presenti commotioni, & le essercitino con piena giuridditione cosi dentro le Città come nelli territorij, & restino casse, nulle, & inualide tutte le cose fatte incontrario ò per represaglie, ò per decreti, ò per strade chiuse, ò per altri atti pregiudiciali, & che sono state attentate durante la guerra di propria auctorità, ò che in auuenire si potessero fare, ò tentare senza l'ordine legitimo della ragione, & della essecutione. Si osseruino per l'auuenire fedelmente tutte le consuetudini lodeuoli, le constitutioni, & leggi fondamentali del Sacro Romano Imperio, tolte di mezzo tutte le confusioni, che sono state introdotte nei tempi delle guerre.

**[Art. VIII,5 IPO = § 66 IPM]**

Circa il ritrouare qualche modo ò forma conueniente all'equità di poter solleuare gli aggrauati dalle souerchie vsure, & gli oppressi da debiti fatti nelle calamità delle guerre, & caduti in miserie per le medesime, & prouedere alli disordini, ch'anche maggiori possono auuenire, & possono apportar pure danno alla publica quiete. La Maestà dell'Imperadore a[dd]imandarà in questi particolari il consiglio, & parere di tutti li consiglieri tanto del Consiglio Aulico, quanto della Camera Imperiale per proponerne i modi poi nella prossima Dieta, & farne vna determinata constitutione. Intanto Vadano circonspecti li Giudici tanto supremi dell'Imperio quanto particolari delli Stati, & essaminino le circostanze che si allegaranno dalle parti, & non aggrauino alcuno con essecutioni smoderate, ma queste cose non facciano pregiudicio alla constitutione di Holsatia, la quale resti salua, & illesa.

Art. IX

**[Art. IX,1 IPO = § 67 IPM]**

Et perche appartiene al ben publico, che fatta la pace si restituiscano, & ritornino li commercij in essere, perciò si determina, che si heuino affatto tutte le grauezze, datij, & gabelle in pregiudicio de'commercij, & della publica vtilità cosi dall'vna, come dall'altra parte imposte senza consenso dell'Imperatore, & delli Elettori con occasione di queste guerre, & cosi ancora l'abuso della Bolla di Brabanza, & le represaglie, & arresti che se son nati, parimente le certificationi straniere introdotte, le essationi, retentioni, le essorbitanti grauezze delle poste, & tutti gli altri impedimenti, e carichi, che deteriorano l'vso della mercantia, e della nauigatione, & si restituiscino, & inuiolabilmente si osseruino alle prouincie, à i porti, & à i fiumi le loro

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

antiche sicurezze, giuridditioni, & vsi com'erano per molti anni prima dalle presenti commotioni di guerra.

**[Art. IX,2 IPO = § 68 IPM]**

Restino, nel primiero vigore, & siano essequiti tutti li priuilegij, datij, & gabelle concesse dall'Imperatore con il consenso de gli Elettori sopra li territorij contigui à fium[i] & altri tutti, non solo à ciascheduno concessi, ma ancora al Conte di Oltenburgo sopra la Visera, & accioche possa ogni vno liberamente negoti[a]re, & si[c]uramente passare per tutti i luoghi si di terra, come di mare, si d[a] facultà à tutti li Vassalli, habitatori per sudditi dell'vna, & dall'altra parte confederati di andare, negoziare, & ritornare, & in Virtù delle presenti si concede tutta la facultà ch'era in vso, & competeua à ciascheduno prima delle commotioni della Germania, & tutti li Magistrati dell'vna, & dell'altra parte saranno in vigore di questa conuentione obligati à difendere, & proteggere li sopradetti negotianti stranieri al pare delli proprij sudditi contro le ingiuste oppressioni, & violenze, salue le ragioni, & leggi di ciaschedun luogo.

Art. X

**[Art. X,1 IPO ≠ IPM]**

Et perche la Serenissima Regina di Suetia adimandaua che in ragione dei luoghi da suoi esserciti occupati in questa guerra, che si deono restituire, & che si hauesse consideratione condegna alla pace da restituirsi all'Imperio. Perciò la Maestà Cesarea con il consenso de gli Elettori, Prencipi, & Stati dell'Imperio, & particolarmente de gli Interessati, & per vigore della presente transattione, concede alla detta Serenissima Regina, & à suoi heredi, e successori, Regi, & Regno di Suetia le sotto notate giuridditioni pienamente in perpetuo, & immediato feudo dell'Imperio.

**[Art. X,2 IPO ≠ IPM]**

Primo tutta la Pomerania di quà volgarmente chiamata [V]or Pomeran insieme con l'Isola di Ruga dentro à loro confini descritti sotto gli vltimi Duchi di Pomerania, & di più nella Pomerania vltra Stettino, Ga[r]tz, Dam, Golnau, & l'Isola di Vuollin, insieme con l'Odera che vi passa per entro, e'l mare volgarmente chiamato il Porto Fresco, come anco li tre Porti, Pein, Suuine, & Dieuenau: Et la terra adiacente, ò contigua dall'vna, & dall'altra parte dal principio del territorio Regio sino al Mar Baltico, & con quella larghezza del litto orientale, di cui amicabilmente si conuenirà frà li Commissarij Regij, & Elettorali, intorno alla descrizione de Confini, & altre particolarità più minute.

**[Art. X,3 IPO ≠ IPM]**

Questo Ducato della Pomerania, & Principato di Ruga insieme con tutte le sue giuridditioni, & territorij appartenenti, Prefetture, Città, Castelli, Terre, Borghi, Casali, huomini feudi, fiumi, Isole, laghi, lidi, Porti, habitationi, datij antichi, rendite, & tutti gli altri beni ecclesiastici, & secolari, titoli, dignità, preminenze, immunità, & prerogatiue, come tutte l'altre facultà, ragioni, & priuilegij non meno Ecclesiastici che secolari, hauuti, goduti, & posseduti dalli Duchi di Pomerania antecessori, la Reale Maestà, & Regno di Suetia dourà da questo giorno auanti in perpetuo possedere, & goderà liberamente, & inuiolabilmente in feudo hereditario.

**[Art. X,4 IPO ≠ IPM]**

Et tutte quelle ragioni, e facultà circa la collatione delle prelature & prebende del Capitolo di Cammin, c'hanno hauuto li Duchi della Pomerania di quà, li hauerà ancora per l'auuenire

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

perpetuamente la Maestà Reale, & Regno di Suetia, con facultà di estinguerle, & applicarne le rendite alla Mensa Ducale doppo la morte delli Canonici Capitolari moderni; quello poi tutto che competeua alli Duchi di Pomerania vltr[a], competerà all'Elettore di Brandeburgo con tutto il Vescouato di Cammin, & suoi territorij, ragioni, & dignità come più diffusamente si dichiarà abbasso.

La Casa Reale, come anche quella di Brandeburgo vsaranno i titoli, & armi, tanto l'vna quanto l'altra, come l'vsauano i Duchi passati di Pomerania. Ma però la Casa Reale ne goderà perpetuamente, la doue quella di Brandeburgo li goderà solo fin tanto che ne durerà la linea Mascolina, escluso però il Principato di Ruga, & ogni altra pretensione sopra li luoghi ceduti al Regno di Suetia: finita poi la linea de'Maschi di Brandeburgo, niuno più potrà godere, & vsare i titoli, & Insegne di Pomerania, se non la Suetia, e all'ora anche la Pomerania vltra si vnirà, & incorporerà con l'altra di quà insieme con il Vescouato, & tutto il Capitolo di Cammin si che consolidate così tutte le ragioni, e pertinenze de gli antichi Duchi di Pomerania apparteniranno alli soli Rè, & Regno di Suetia in perpetuo, li quali fra tanto hauranno la aspettatiua, e speranza di tal successione, & la vnita inuestitura, si che riceueranno dalli sudditi, e ordini di que'luoghi il solito giuramento di fedeltà.

#### [Art. X,5 IPO ≠ IPM]

L'Elettore di Brandeburgo, & tutti gli altri interessati liberano gli ordini. ufficiali, & sudditi di ciascheduno di detti luoghi da gli oblighi, & giuramenti, per li quali erano, & sono stati obligati sino adhora a lui, e alle cose loro, e li consegnano alla Regia Maestà, e Regno di Suetia, accioche a questi prestino il giuramento di fedeltà secondo il solito, e in questo modo costituiscono la Suetia in pieno, & giusto possesso di detti luoghi rinontiendo da quest'ora in perpetuo a tutte le pretensioni che ne haueuano, & ciò confermaranno con loro dichiarazione particolare per se, e suoi successori.

#### [Art. X,6 IPO ≠ IPM]

2 L'Imperatore, con il consenso di tutto l'Imperio concede ancora alla Serenissima Regina, suoi heredi, e successori Rè, e al Regno di Suetia in perpetuo, e immediato feudo Imperiale la Città, e Porto di Vvismar insieme con la Fortezza di Vualfish, e le Prefetture di Poel (eccettuate però le Prefetture di Sche[e]dorff, Vveitendorff, Brandenusen, e Vvanghern appartenenti a gli Hospidali di Santo Spirito nella Città di Lubecca) & [N]e[u]enclo[st]er, con tutte le ragioni, e pertinenze, c'hanno insino ad hora hauuto li Duchi di Mechelburgo, in maniera che li detti luoghi, e tutto il Porto, con le terre dall'vna, e dall'altra parte dalla Città sino al Mar Baltico siano di libera disposizione di S. M. e possa fortificarli, e presidiarli a suo beneplacito, e secondo il bisogno a proprie spese, & iui hauere sicuro Porto, e stato per le sue nauì, e armata, e seruirsene in auuenire nel medesimo modo, e con le stesse facultà che egli hà ne gli altri suoi Imperiali feudi. Ma però che restino salui li priuilegij della Città di Vvismar, li cui commercij siano aiutati dalla protezione, & fauore Reale in ogni miglior modo.

#### [Art. X,7 IPO ≠ IPM]

3 L'Imperadore con il consenso di tutto l'Imperio concede ancora in vigore della presente transattione alla Serenissima Regina, suoi heredi, & successori, e Regno di Suetia l'Arciuescouato di Brema, il Vescouato di Vverden con la terra, & Prefettura di Vvilshusen, e tutte le ragioni, che competeuano a gli vltimi Arciuescoui di Brema sopra il Capitolo, & Diocesi di Hamburgo (salue però sempre alla Casa di Holsatia, come alla Città, e Capitolo di Hamburgo le loro rispettiue ragioni, priuilegij, libertà, patti, & possessi, & stato presente, in tutto e per tutto in maniera che restino al Duca Federico di Holsatia Gottopiern, & a suoi posterì in perpetuo quelle quattordici terre che sono nelle Prefetture di Holsatia, & Trittou, & Rheimbech.) con tutte le pertinenze ouunque si siano, & beni così Ecclesiastici, come secolari, & ragioni di qual si voglia nome che siano chiamati in terra, & mare, & questo in perpetuo, e immediato feudo dell'Imperio con le solite arme, ma con titolo di Ducato, & cessino tutte le

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

ragioni de'Capitoli, & altri Collegij Ecclesiastici circa l'eleggere, e domandare, & estinta ogni amministrazione, & gouerno delle terre appartenenti a detti Ducati.

**[Art. X,8 IPO ≠ IPM]**

Si lasciano però alla Città di Brema, suo Territorio, & sudditi la libertà, & stato presente, ragioni, & priuilegij così nelle cose Ecclesiastiche, come nelle politiche senza veruno impedimento, & se tra questi Capitoli sono, o nascessero discordie, o controuersie con detto Vescouato, e Ducato, queste o si accommodaranno amicheuolmente, o saranno determinate in giudicio; saluo in tanto a ciascheduna delle parti il suo presente possesso.

**[Art. X,9 IPO ≠ IPM]**

4 Per riguardo di tutte le sopradette giuridditioni, e feudi l'Imperadore vnitamente con l'Imperio nomina, e deputa la Serenissima Regina, e successori del Regno di Suetia per vno Stato immediato dell'Imperio in maniera che detta Regina, & Regi Suechi come Duchi di Brema, Verden & Pomerania, Prencipe di Ruga, & Signori di Vuismar si debbano citare alle Diete dell'Imperio con gli altri Stati, & gli assegna la Sessione ne i Conuenti Imperiali al quinto luogo nel Collegio de'Prencipi Secolari, & questo in riguardo del Ducato di Brema; che per quello di Verden, & Pomerania si dichiararà il luogo competente alli Duchi antichi possessori,

**[Art. X,10 IPO ≠ IPM]**

& nel circolo della Sassonia Superiore sederà Vicino, ma auanti alli Duchi della Pomerania, & nelli Circoli di Vues[t]falia, & della Sassonia Inferiore sederà nelli luoghi vsati, & conforme al solito, si che alternatamente precedano il Direttore di Magdeburgo, & di Brema nel circolo della Sassonia inferiore, salue però le ragioni di Condirettore alli Duchi di Bransuich, & Luneburgo.

**[Art. X,11 IPO ≠ IPM]**

Alli Conuenti delli deputati dell'Imperio manderanno li suoi deputati secondo il solito tanto la Regia Maestà quanto l'Elettore, & perche è con Voto solo dell'vna, & dell'altra Pomerania, la Real Maestà, consultatasi prima con l'Elettore dirà il suo voto, o parere.

**[Art. X,12 IPO ≠ IPM]**

Indi concede alli predetti sopra li prenominati tutti feudi il priuilegio che chiamano del non appellare, ma a conditione, che debba costituirsi vn supremo Tribunale d'Appellatione in luogo commodo della Germania, oue risiedano persone idonee, che amministrino giustitia a ciascheduno secondo le constitutioni dell'Imperio, & statuti di ciaschedun luogo, & dalle sentenze di questi non si possa più oltre appellare.

Et per il contrario se auuerrà che detti come Duchi di Brema, di Verden, o di Pomerania, o come Prencipi di Ruga, o Signori di Vvismar per occasione di dette Giuridditioni siano legitimamente conuenuti in Giudicio concede la Maestà Cesarea, che essi conuenuti possano per loro commodità eleggersi quale [l]oro più li piacerà o dell'Consiglio Aulico, o della Camera Imperiale, doue si habbia da trattar la causa, siano però obligati di farne la dichiarazione, doue vogliano il giudicio dentro da tre Mesi dal giorno che sarà loro denunciata la lite.

**[Art. X,13 IPO ≠ IPM]**

In oltre concede alla detta Maestà di Suetia facultà di erigere vn Accademia o studio publico, o Vniuersita doue, & quando li piacerà,

e di più li concede li datij sopra li porti, & lidi di Pomerania, e Michelburgo in perpetuo, ma secondo la tassa, & Moderatione da dichiararsi, accioche non si danneggino li commercij in que'luoghi.

**[Art. X,14 IPO ≠ IPM]**

Assolue finalmente li Stati, Magistrati, Officiali, & sudditi delle dette giuridditioni rispettuamente, & feudi da tutti li giuramenti di fedeltà, che erano obligati alli primi possessori, & Padroni, o pretendenti di detti luoghi, & commanda loro, che siano sudditi da questo giorno auanti, & fedeli alla detta Regia Maestà, & al Regno di Suetia, come a suo hereditario Padrone, & li prestino il giuramento di fedeltà, & in questo modo costituisce la Suetia in pieno, & giusto possesso di detti feudi, promettendo in parola d'Imperatore di mantenere non solo la moderna Regina, ma tutti li Rè che saranno, & il Regno di Suetia per quanto appartiene a dette giuridditioni, e ragioni, e beni conce[s]sili sicuri nel loro possesso quieto, e sicuro vualmente come fà gli altri Stati dell'Imperio contro qualunque si sia, & conseruarli, & mantenerli tali inuiolabilmente, & che confermarà tutte queste cose con vna particolare Inuestitura.

**[Art. X,15 IPO ≠ IPM]**

Et dall'altra parte la Serenissima Regina, & li Rè che saranno, & Regno di Suetia douranno riconoscere tutti, & ciascheduno delli detti feudi dalla Maestà Cesarea, & dall'Imperio, & addimandar le rinouationi dell'Inuestiture come conuiene, quando ne verrà la occasione, & prestaranno il giuramento di fedeltà con tutte le dipendenze, come hanno fatto gli antecessori, & somiglianti Vassalli dell'Imperio.

**[Art. X,16 IPO ≠ IPM]**

In oltre confermarano a gli Ordini, e sudditi di quelle giuridditioni, e luoghi, & particolarmente a quelli di Stralsunt, la loro conueneuole libertà, beni, ragioni, e priuilegij communi, & particolari legitimamente acquistati, o per lungo vso ottenuti, insieme con il libero essercitio della Religione Euangelica: ma secondo la inuariabile Confessione Augustana, il che faranno quando sarà loro prestato, e rinouato il giuramento di fedeltà secondo il solito, & particolarmente conseruaranno alle Città Ansiatiche quella libertà di nauigatione, & comercij c'hanno iui hauuto in sino alle presenti guerre tanto con li Regni stranieri, quanto nell'Imperio.

Art. XI

**[Art. XI,1 IPO ≠ IPM]**

Et per vna Equiualete ricompensa all'Elettore di Brandeburgo Federico Guglielmo hauendo egli per far questa pace Vniuersale ceduto alle sue ragioni, che hauea sopra la Pomerania di quà, l'Isola di Ruga, & altre giuridditioni date come di sopra, la quale ricompensa si deue a lui, & a suoi posterì, & successori heredi, & agnati Maschi, e particolarmente alli Marchesi Christiano Guglielmo già amministratore dell'Arciuescouato di Magdeburgo, & Christiano di Culmbach, e Alberto di Onoltzbach, & a loro successori, & Heredi Maschi. Subbito che sarà fatta, & ratificata la pace con l'vno, e l'altro Regno, e Stati dell'Imperio, la Maestà Cesarea con il Consenso delli Stati dell'Imperio, e particolarmente de gli Interessati li darà il Vescouato di Alberstat con tutte le ragioni priuilegij, & Regali territorij, & beni Secolari, & Ecclesiastici qualunque si siano, senza eccettuarne alcuno in Feudo Immediato, & subito si ponerà l'Elettore nel quieto & pacifico, & Reale possesso di detto feudo, e per esso nome haurà luogo nelle diete dell'Imperio, & nel Circolo della Sassonia inferiore.

Lasci però la religione, & ben Ecclesiastico nel medesimo stato, che fù pattuito dall'Arciduca Leopoldo Guglielmo con quel Capitolo Cathedrale. In modo però, che detto Arciuescouato

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

resti Hereditario a detto Elettore, & a tutta la sua casa, & Parenti Maschi soprannominati con li loro successori, & Heredi Maschi con l'ordine, che doueranno succedersi, & il Capitolo non habbia alcuna facultà di eleggere, o domandare Arciuescouo, ne di ingerirsi nel gouerno del Vescouato, o cose a quello appartenenti, ma il predetto Elettore, e gli altri che li succederanno nel modo soprascritto habbiano la Potestà in quel Vescouato che hanno gli altri Prencipi dell'Imperio nelli loro territorij, e sia lecito estinguere la quarta parte delli Canonicati (eccettuatane però la Preuostura la quale non si deue comprendere in questa computatione) morendo di tempo in tempo li moderni Canonici, che sono dell'Augustana, e quelle rendite i[n]corporare alla Mensa Episcopale, e se non vi sono tanti Canonici dell'Augustana (fuori della Prepositura, che facciano la quarta parte di tutto il corpo delli Canonici oltre al Preposto si supplisca il numero con li beneficij delli Catolici, che moriranno.

**[Art. XI,2 IPO ≠ IPM]**

Et perche il Contado di Hoenstein per quella parte che è feudo del Vescouato di Alberstat che consiste in due Signorie, o Prefetture, cioè L[o]ra, & Klettenberg, & alcune terre insieme co'loro beni, & ragioni fù applicato, & commesso a detto Vescouato doppo la morte dell'vltimo Conte di quella famiglia, & è stato posseduto dall'Arciduca Leopoldo Guglielmo insino ad hora come Vescouo d'Halberstat, si determina, che questo medesimo Contado debba restare irreuocabilmente annesso a questo Vescouato in modo che il detto Elettore, come hereditario possessore di esso Vescouato habbia libera facultà di disporre del detto Contado non ostante qual si voglia contradittione, che potesse esser fatta incontrario da chiunque si sia.

**[Art. XI,3 IPO ≠ IPM]**

Et sia obligato il detto Elettore conseruare nel suo possesso del Contado di Rhinistein il Conte di Tattembach, & rinouargli la inuestitura fattali dall'Arciduca Leopoldo Guglielmo con il consenso del Capitolo.

**[Art. XI,4 IPO ≠ IPM]**

All'istesso Elettore si dia anche il Vescouato di Minden per se, & sussessor come di sopra insieme con tutte le ragioni, & pertinenze nello stesso modo, che si è detto del Vescouato di Halberstatt, & la Sacra Maestà dell'Imperatore con il consenso delli Stati dell'Imperio subito conclusa, & ratificata questa pace ponerà in possesso Reale, & giusto il detto Elettore per se, & successori come sopra, & per detto nome hauerà luogo, & voto nelle diete dell'Imperio vniuersali, & particolari come anche nel Circolo della Vuestfalia, salue però alla Città di Minden le sue regaglie, ragioni, & facultà nelle cose Sacre, & profane con il mero, & misto Imperio nelle cause ciuili, & criminali, & particolarmente la facultà, & Ius del distretto, & suo essercitio concessoli della giuridditione, & per hora entratone in possesso con gli altri vsi, immunità, & priuilegij, che li competono legitimamente intorno alle predette ragioni. Con conditione però che le Terre, Ville, & la casa, che appartengono al Prencipe Catolico, tutto il Clero, & ordine Equestre, & rispettuamente poste nella Città, & distretto non siano in questa comissione compresi, ma in auuenire il Ius del Prencipe, & Capitolo resti intatto.

**[Art. XI,5 IPO ≠ IPM]**

Si concede pur anche dall'Imperatore, & Imperio allo stesso Elettore, & suoi successori il Vescouato di Cammin in feudo perpetuo con le medesime, & precise ragioni, e modo che si è detto delli Vescouati di Halberstatt, & Minden; con questa differenza però che l'Elettor Possa in detto Vescouato di Cammin, estinguere li Canonicati doppo la morte delli Canonici, che viuono, & cosi in progresso di tempo potrà intrà incorporare detto Vescouato al Ducato della Pomerania vltra, o incorporarselo.



– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

**[Art. XI,6 IPO ≠ IPM]**

Si concede parimente al detto Elettore l'aspettatiua dell'Arciuescouato di Magdeburgo in maniera, che qualunque volta il presente Administratore Duca Augusto di Sassonia, ò succedesse nell'Elettorato, ò morisce, ò in qualunque altro modo lasciasse quell'Arciuescouato, all'ora esso Arciuescouato con tutte le sue pertinenze, territorij, regali, & ragioni sia dato al detto Elettore, suoi discendenti successori, & heredi Agnati Maschi, come di sopra è stato disposto del Vescouato di Alberstat, non ostante qualunque Elettione, ò dimanda, che chiamano Postulato, fatta in questo tempo ò publica ò segreta, & li sia conferito in feudo perpetuo, & habbia egli, ò li chiamati predetti autorità di prenderne il possesso vacante di propria autorità.

**[Art. XI,7 IPO ≠ IPM]**

Et in tanto sia obligato il Capitolo, con gli ordini, e sudditi di detto Arciuescouato subito che sarà conclusa la pace giurar fedeltà a detto Elettore per se, e quelli di tutta la sua casa che succederanno, & heredi congiunti che chiamano agnati Maschi, in caso di loro successione.

**[Art. XI,8 IPO ≠ IPM]**

Et la Maestà Cesarea rinouarà alla Città di Magdeburgo il priuilegio di Ottone primo dato il di 7. di Giugno 940. in caso che fosse perduto, se così ne sarà supplicato, come anche quello di Ferdinando secondo di potersi fortificare insieme con l'assoluta giuridditione, e proprietà per vn quarto di Miglio Todesco, e così restarà nell'antica sua libertà, e li saranno illesi, e salui tutti li suoi priuilegij, e ragioni sopra le cose Ecclesiastiche, & Politiche, & con la clausula, che in pregiudicio della Città non si possano fabbricare li borghi.

**[Art. XI,9 IPO ≠ IPM]**

Et per quello che appartiene alle quattro Signorie ò Prefetture di Querfurt, Guterbock, Dam, & Borck, essendo queste già state date all'Elettore di Sassonia, queste alla di lui giuridditione restaranno soggette in perpetuo con questa conditione, che quella portione di contributione da farsi nelle Collette dell'Imperio, & di quel Circolo spettante a dette prefetture l'Elettore di Sassonia la paghi, & sia diminuita, e tolta dall'Arciuescouato, & di questo se ne faccia espressa nota, & memoria, e prouisione nella Matricola dell'Imperio, & del Circolo, & per ristorare in qualche parte la diminutione delle rendite Camerali fatta per questa causa che apparteneuano alla mensa Episcopale, subito conclusa la pace si darà al detto Elettore, con pienezza di ragioni la prefettura di Eglen la quale soleua essere del Capitolo annullandosi il processo, già più anni intentato sopra questo dalli Conti Barbij, è anco possa egli estinguere la quarta parte delli Canonici Cathedrali, morendo dopo che haurà hauuto il possesso dell'Arciuescouato li Canonici è quelle rendite applicare alla Camera Archiepiscopale.

**[Art. XI,10 IPO ≠ IPM]**

Li debiti fatti, per sino ad hora, dal moderno administratore Duca Augusto di Sassonia sopra le rendite Archiepiscopali restino validi in caso di Vacanza, & di diuolutione del detto Arciuescouato all'Elettore di Brandeburgo, & suoi successori come si è detto; Ma non possa detto Administratore in auuenire grauar di nuoui debiti, alienando, ò impegnando li beni di detto Arciuescouato in pregiudicio dell'Elettore, & suoi.

**[Art. XI,11 IPO ≠ IPM]**

Restino però salue le ragioni, & priuilegij che appartengono a gli Ordini, è sudditi di detti Arciuescouato, & Vescouati assignati all'Elettore, & in particolare l'essercitio della inuariata Confessione Augustana, quale al presente vi si essercita, & è in essere, ne meno habbiano in detti stati luogo le cose che di sopra si sono determinate, e transatte nel punto delli Grauari trà

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

li stati dell'vna, è l'altra Religione, & Ordini dell'Imp. in quanto non siano contrarie a detta dispositione espressa di sopra al numero ottauo, la quale vogliano, che qui vaglia come se vi fosse espressa di parola in parola, perche bisogna che detti Arciuescouato, & Vescouati restino per ragione hereditaria, è immutabili al detto Elettore, è Casa di Brandeburgo come si è detto nello stesso modo, è ragione che sono gli altri, territorij loro hereditarij.

Et quanto alli titoli si è determinata che l'Elettore con tutta la casa di Brandeburgo, è tutti di quella stessa Casa ciascheduno di loro che si intitolano Marchesi di Brandeburgo, si chiamino Scriuino, è intitolino Duchi di Magdeburgo, Prencipi, di Alberstat, è Minden.

#### [Art. XI,12 IPO ≠ IPM]

La Regia Maestà di Suetia restituisca all'Elettore per se, & suoi heredi è successori maschi prima la Pomerania vltrà con tutte le sue pertinenze, beni, e ragioni Ecclesiastiche, & Politiche pienamente tanto al dominio vtile quanto al diretto, di poi Colberga con tutto il Vescouato di Cammin insieme con tutte le ragioni, è facultà che hanno hauuto li Duchi della Pomerania vltra in sino ad hora nel conferire le Prelature, & prebende del Capitolo di Camin, ma che restino però salue le ragioni, è Ius di sopra conceduti alla Real Maestà di Suetia. confermi, e conserui a gli Ordini, e sudditi le ragioni, beni, priuilegij, libertà che loro appartengono sopra il Vescouato di Camin, è parti restituite della Pomerania Vltra secondo il tenore delle lettere reuersali, ò obligatorie (delle quali dicono godere anco li sudditi, è Ordini di detto Vescouato come se direttamente à loro fossero state date) con il libero essercitio della inuariata Confessione Augustana, della quale cosi potranno godere subito senza alcun disturbo dal tempo della rinouatione per giuramento di Vassallaggio che prestaranno.

#### [Art. XI,13 IPO ≠ IPM]

Terzo gli restituirà tutti i luoghi presidiati da Suedesi nella Marca di Brandeburgo.

#### [Art. XI,14 IPO ≠ IPM]

Quarto, tutte le Commende, & beni appartenenti all'ordine de Cauallieri di S. Giouanni, li quali si trouano fuori delli territorij concessi à detta Real Maestà, & Regno di Suetia, insieme con tutti gli atti, registri, & Scritture appartenenti à detti luoghi, & ragioni da restituirsi, & quelle che appartengono tanto all'vna quanto all'altra Pomerania li darà in authentica forma, ò siano nell'Archiuio, ò Cancellaria di Stettino, ò in qualunque altro luogo dentro, ò fuori della Pomerania.

### Art. XII

#### [Art. XII,1 IPO ≠ IPM]

Et in luogo di quello che manca al Duca Aldolfo Federico di Michelburgo, e Suerino per la Città, & porto di Vuismar, che resta alienato. Se li diano li Vescouati, di Suerino, & Ratzemburgo per lui, & suoi heredi maschi in perpetuo, & immediato, feudo (salue però le ragioni che spettano alla casa di Saxen Lavemburgo, altri vicini, & alla detta diocesi) con tutte le ragioni, Instrumenti, & atti, & appartenenze, & con facultà di estinguerne li Canonicati tutti dopò le morti delli presenti Canonici residenti, & applicarne le rendite tutte alla mensa Ducale, & per essi Vescouati habbia luogo nelle Diete, & Circolo della Sassonia Inferiore, & due titoli, & voti di Prencipe,

& perche il di lui Nipote Gustauo Adolfo Duca di Michelburgo Gustrouu, era stato destinato Amministratore del Vescouato di Ratzenburgo, nondimeno perche erano non meno il nepote che il Zio stati beneficiati della restitutione dei loro Ducati, è douere che egli ceda il Vescouato al Zio che cede Vuismar. Si conferiranno però al detto Duca Gustauo Adolfo per causa di compensatione li Beneficij di due Canonicati, secondo la presente, Compositione dei grauami,

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

l'vno cella Chiesa Cathedrale di Madeburgo, l'altro in quella di Alberstat che primi Vacaranno appartenenti à quelli dell'Augustana.

**[Art. XII,2 IPO ≠ IPM]**

Et per quello che appartiene alli dui Canonicati pretesi nella Chiesa Cathedrale di Argentina, se vene sono che appartengano alli Stati dell'Augustana, in vigore della presente transattione, se ne concedano le portioni douutali pronte, ò rendite alla famiglia delli Duchi di Mecklenburgo, senza pregiuditio però delli Catolici; & se auerrà che si estingua la linea di Suerino Maschia, & soprauiano quelli della linea di Gustauo, questa douerà succedere à quella.

**[Art. XII,3 IPO ≠ IPM]**

Et per maggiore ricompensa, & sodisfattione della casa di Meckelburgo se li cedono in vigore della depositione fatta di sopra nell'articolo 5. al numero 9. in perpetuo le due commende dell'ordine de Cauallieri di San Giouanni poste in quel Ducato l'vna chiamata Mirouu, & l'altra Nemerouu in sino à tanto, che siano accordate nell'Imperio le differenze della Religione, cioè quella di Mirouu alla linea di Suerino, & l'altra à quella di Gustrouu, con conditione però che siano essi obligati à procurarne l'assenso della Religione di S. Giouanni, & sodisfare non meno à detto ordine che all'elettore di Brandeburgo che n'è protettore quello che è solito di pagare.

**[Art. XII,4 IPO ≠ IPM]**

Confermarà anche il possesso allo stesso la Maestà di Cesare delli datij sopra l'Albi che hà per sino ad hora hauuti, & li concederà, anco per l'auenire l'essentione dalle contributioni dell'Imperio (ecceto però quelle che si impongono per sodisfare la soldatesca di Suetia) in sino à tanto che sia compensata la summa di ducento mila tallari Imperiali.

Si cassa ancora il preteso debito di Vuingeis [!], come quello chi è stato fatto per causa di guerra, & si annullano li processi, & decreti, fatti sopra di questo in maniera che non possano esser grauati, ò molestati in auenire più mai per tal causa li Duchi di Michelburgo nè la Città di Hamburgo.

Art. XIII

**[Art. XIII,1 IPO ≠ IPM]**

Perche la casa Ducale di Bransuich, & Luneburgo hanno ceduto à fine di meglio, & più facilmente far questa pace, alle Coadiutorie dell'Arciuescouato di Magdeburgo, & Brema, & delli Vescouati di Alberstat, & Ratzemburgo ottenuti con la conditione frà le altre cose, che frà di loro & li Catolici fosse la successione alternatiua nel Vescouato di Osnapruch, per tanto la Maestà Cesarea conoscendo, che non conueniene allo stato dell'Imperio il differire più lungamente la pace per questa causa, assentisce, è si contenta che la detta alternatiua nel Vescouato di Osnapruch habbia luogo in auenire tra li Vescouati Catolici, & dell'Augustana da esser dimandati della famiglia delli Duchi di Bransuich, & Luneburgo, sin che duri detta linea, nelli modi, & conditioni seguenti.

**[Art. XIII,2 IPO ≠ IPM]**

Primo perche il Signor Gustauo di Gustauo Conte di Vuasanburgo, è Senatore di Suetia rinuntia à tutte le sue ragioni ottenute con occasione di questa guerra sopra il Vescouato di Osnapruch, & libera li sudditi, & Stati dal giuramento di fedeltà prestateli, perciò il Vescouo Guglielmo, & li suoi successori, il Capitolo, & Stato, è sudditi di detto Vescouato in Virtù delle presenti sono obligati di pagare a detto Conte ò suo mandatario in Hamburgo per lo spatio di 4. anni da incominciarsi il giorno che si publicarà questa pace, ottanta, mila Tallari Imperiali

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

cioè 20. mila ogni anno, con la forma del mandato essecutiuo per vigore della presente legge comune di pace.

**[Art. XIII,3 IPO ≠ IPM]**

Secondo. Sia restituito il detto Vescouato tutto, & intiero con tutte le sue pertinenze Secolari, & Ecclesiastiche al Moderno Vescouo Francesco Guglielmo che lo goderà pienamente secondo le leggi della vniforme, & perpetua Capitolatione che sarà fatta di consenso commune di esso Vescouo Francesco Guglielmo, la Casa di Bransuich Luneburgo, e li Capitolari del Vescouato di Osnapruch.

**[Art. XIII,4 IPO ≠ IPM]**

Terzo. Lo Stato Ecclesiastico & del Clero dell'vna e l'altra Religione resti tanto nella Città di Osnabruch quanto nelle altre giuriditioni, terre, Ville, e Castelli appartenenti a detto Vescouato, & si riduca allo stato in che si trouaua il primo di Genaro 1624. in maniera però che sia fatta prima vna certa particolare dispositione circa le cose mutate del 1624. in qua intorno alli Predicanti e culto diuino, la quale si douerà inserire nella medesima Capitolatione, & habbia cura il Vescouo di conseruare alli Stati, e sudditi suoi con le lettere promissorie, o Reuersali, che chiamano, riceuuto che haurà da loro il giuramento di omaggio) le ragioni, e priuilegij che sono in osseruanza, e prouederà a quelle cose che conoscerà necessarie alla sicurezza, e al gouerno del Vescouato, e dei Stati, e sudditi.

**[Art. XIII,5 IPO ≠ IPM]**

Quarto. Morto che sarà il detto Vescouo li succederà nel Vescouato di Osnapruch il detto Ernesto Augusto di Bransuich Luneburgo, e però egli in vigore di questa pace publica ne è destinato successore, & sia vbligato il Capitolo Cathedrale di Osnapruch come gli altri sudditi & Stati doppo la morte, o rassignatione che facesse detto Vescouo riceuer detto Duca Ernesto Augusto per Vescouo, e detti stati, e Sudditi dentro di tre mesi da computarsi dal giorno della conclusione di questa pace giurarli Homaggio, & Vassalaggio come è solito, e secondo le conditioni che si poneranno nella capitolatione da farsi con il capitolo, che sarà perpetua;

**[Art. XIII,6 IPO ≠ IPM]**

& se detto Duca Ernesto non fosse viuo al tempo della morte del presente Vescouo, sia vbligato il Capitolo di domandar Vescouo alcun'altro della casa del Duca Giorgio di Bransuich Luneburgo con le conditioni che saranno state fatte nella Capitolatione di commune consenso, & che dourà perpetuamente osseruarsi, Morto poi detto Vescouo, ò che resignasse il Vescouato, sarà vbligato detto Capitolo ò per elettione, ò per dimanda fare vn Vescouo Catolico, & se in questa parte fosse discordia fra li Canonici, ò fossero negligenti, si osseruare la dispositione della legge Canonica, & della consuetudine di Germania, salua però sempre la detta Capitolatione perpetua, come questa transattione, & cosi poi habbia luogo l'alternatiua successione tra li Vescoui Catolici del corpo del Capitolo eletti, o altronde ricercati, & quelli dell'Augustana, ma non altri che della famiglia discendenti dal predetto Duca Giorgio, della quale se vi saranno più Prencipi, si douerà Eleggere, ò dimandare vno delli Secondogeniti, & non vi essendo di tali si elegga vno delli Reggenti, & finita la posterità di questi, si passi alla linea del Duca Augusto con l'alternatiua perpetua, come si è detto tra detta Casa, & li Catolici.

**[Art. XIII,7 IPO ≠ IPM]**

Quinto. Siano vbligati non solo il prenominato Duca Ernesto Augusto, ma tutto & ciascheduno di quella famiglia di Bransuich Luneburgo che sono dell'Augustana, & che deuono succedere alternatamente in detto Vescouato, conseruare & difendere lo stato della Religione, il corpo Ecclesiastico, e tutto il Clero tanto nella Città, quanto che in tutte le altre

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

giuriddizioni, Ville, terre, Castelli e luoghi appartenenti al Vescouato, come di sopra si è detto al terzo articolo, & come sarà disposto nella perpetua Capitulatione.

**[Art. XIII,8 IPO ≠ IPM]**

Sesto. Et perche nel tempo che durarà il gouerno del Vescouo dell'Augustana non possa nascere confusione ò difficoltà circa le censure Ecclesiastiche de'Catolici, & l'vso e administratione delli Sacramenti secondo il ritto della Chiesa Romana, & dell'altre cose di quell'ordine, qualunque volta venerà il caso della Regenza di quelli dell'Augustana si intenda leuata la dipositione di tutte queste cose all'Arciuescouo di Colonia, a cui è riseruata come a'Metropolitano, contro quelli che Sono dell'Augustana, ma le altre ragioni, e facultà di superiorità, e gouerno anzi nelle cause ciuili come nelle Criminali restino i[nt]ate al Vescouo dell'Augustana secondo le leggi della capitulatione. Et qualunque uolta sarà Vescouo vn Catolico, non hauerà egli punto di autorità nelle materie Sacre s[o]pra quelli dell'Augustana.

**[Art. XIII,9 IPO ≠ IPM]**

Settimo. Il Monasterio, ò Prelatura di Vualckenried, di cui hoggi è amministratore il Duca Christiano Lodouico di Brunsuich, & Luneburgo insieme con la Terra di Schavven sia data in perpetuo feudo dalla Maestà Cesarea alli Duchi di Bransuich & Luneburg con tutte le sue pertinenze, & ragioni con la medesima alternatiua che si è detta di sopra & ordine di succedere. Annullate & affatto tolte via le pretensioni ragione di Aduoca[t]ia, & altre del Vescouato di Alberstat, & del Contado di Hohenstein.

**[Art. XIII,10 IPO ≠ IPM]**

Ottauo. Si restituisca alli Duchi di Brunsuich Luneburgo il Monasterio di Groninga che per auanti era stato vnito al Vescouato di Halberstat, riseruate anco à detti Duchi le ragioni che hanno sopra il Castello di Vuesterburgo, & così ancora siano illese l'infeudatione fatta dalli Duchi al Conte di Tettembach, & le conuentioni fatte per detta causa, e parimente le ragioni di credito, e pegno che hà sopra Vuesterburgo Federico Schenk da Vuinterstet Vicario del Duca Christiano Lodouico.

**[Art. XIII,11 IPO ≠ IPM]**

Nono. Per quanto tocca all'Interesse del debito contratto del Duca Federico Vlrico di Brunsuich Luneburgo con il Rè di Danimarca, & da questi ceduto alla Sacra Maestà Cesarea nella pace di Lubeca, che poi S. Maestà ne fece dono al General Tijlli; essendo che li moderni Duchi di Brunsuich Luneburghi apportano molte ragioni di non essere obligati à pagar detto debito, & di questo se ne è trattato ad Istanza de gli ambasciadori, & plenipotentiarj di Suetia; per amore & fine di questa pace, si estingua e cassi tutto questo debito, di detti Duchi, & loro successori.

**[Art. XIII,12 IPO ≠ IPM]**

Decimo. Hauendo insino ad hora li Duchi di Brunsuich Luneburgo della linea di Cill pagato al Capitolo di Ratzemburgo gli interessi di Venti milla fiorini & essendo già cessata l'alternatiua, deuono anche cessare gli interessi, & però si cancelli questo debito, & qualunque altra obligatione.

**[Art. XIII,13 IPO ≠ IPM]**

Vndecimo. Anche alli dui figli minori del Duca Augusto l'vno chiamato Antonio Vlrico, & l'altro Ferdinando Alberto si conferiranno le due prime prebende, che Vacaranno nel

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

Vescouato di Argentina con questa conditione però che detto Duca Augusto renontij le sue pretensioni, che hà, ò può hauere nell'vno, ò nell'altro Canonicato.

**[Art. XIII,14 IPO ≠ IPM]**

Duodecimo. Et dall'altra parte li medesimi Duchi pienamente rinontiano alle coadiutorie, e Postulati c'hanno nelli Arciuescouati di Magdeburgo & Brema, e Vescouati di Alberstat, e Ratzemburgo, si che habbiano luogo le determinationi fatte in questo Instrumento di pace intorno alli detti Arciuescouati, e Vescouati, restando li Capitoli nello stato che di sopra si è detto.

Art. XIV

**[Art. XIV,1 IPO ← § 30 IPM]**

Per la somma delli dodicimilla fiorini da pagarsi ogni anno dall'Arciuescouato di Madgeburgo al Duca Christiano Guglielmo di Brandeburgo è stato accordato, che subito sia data a detto Duca la prefettura, e Monasterio di Zin, & Loburg insieme con tutte le pertinenze e totale giuridditione riseruata solo la ragione, ò Ius del territorio, delle quali prefetture goda i frutti per tutto il tempo di sua vita, senza che n'habbia a render conto alcuno. Con patto però che non sia fatto alcun pregiudicio così nelle cose politiche come nelle Ecclesiastiche alli sudditi,

**[Art. XIV,2 IPO ← § 30 IPM]**

& perche il detto Arciuescouato, & Monasterio, e Prefetture sono per, cagione di tempi molto rouinate perciò douerà il moderno Marchese Administratore pagare delle rendite, o frutti dell'Arciuescouato tre milla tallari immediatamente, li quali non douerà detto Marchese restituire ne egli, ne suoi heredi.

**[Art. XIV,3 IPO ← § 30 IPM]**

Inoltre si determina che doppo la morte, del Marchese per causa delli alimenti non prestati sia lecito alli heredi, & discendenti di lui ritenere per cinque altri anni il detto Monasterio, & prefettura, e goderli con tutte le loro pertinenze & ragioni senza hauerne à render conto, & finiti detti cinque anni si debbano poi restituire senza contrasto o difficoltà dette giuridditioni rendite Monasterio & Prefetture all'Arciuescouo, ne si possa muouere, ò dimandare per cagione della predetta summa cosa veruna, ancora che detto Arciuescouato fosse peruenuto all'Elettore, suoi heredi, & successori per equiualente ricompensa.

Art. XV

**[Art. XV,1 IPO = § 48 IPM]**

Della causa di Hassia di Cassel è stato determinato come segue.

Prima di tutte le cose la casa di Hassia di Cassel, & tutti suoi Prencipi, e Principalmente la Landegrauia Aurelia Elisabetta & il suo figlio Guglielmo, suoi Heredi, ministri, Officiali Vassali, sudditi, soldati, e qualunque altro a loro appartenente niuno eccettuato, non ostante i patti in contrario fatti processi, Bandi, dichiarazioni, Sentenze, essecutioni, e transattioni, li quali tutti si annullano insieme con le attioni, & pretensioni ò siano per danni, ò per ingiurie, ò di neutralità, o di fattioni militari, godano dell'Amnestia o domensticanza di sopra determinata, e siano pienamente partecipi della totale restitutione com'erano auanti i moti della Bohemia

(eccettuazione però li Vassalli, e sudditi hereditarij di S. M. Cesarea, e della Casa d’Austria li quali non goderanno se non come di sopra è stato di essi disposto) e godano quanto gli altri Stati de i beneficij tutti che nascono, & prouengono da questa transattione, e dalla pace di Religione.

**[Art. XV,2 IPO = § 49 IPM]**

2 Ritenerà la medesima casa, e suoi successori l’Abbatia di Hirsfeld con tutte le sue pertinenze, Secolari, & Ecclesiastiche poste, o dentro, o fuori del territorio, come la Prepositura di Ghellinghen (salue però le ragioni che da tempo Immemorabile vi possiede la Casa di Sassonia) per la quale domandarà, & otterrà dalla Maestà Cesarea l’Inuestitura prestandoli il giuramento di fedeltà, tutte le volte che farà di bisogno, & ne venerà il caso.

**[Art. XV,3 IPO = § 50 IPM]**

3 Al detto moderno Landtgrauio Guglielmo, & suoi successori in perpetuo appartengano, & siano proprie le ragioni dell’vtile, & diretto Dominio delle Prefetture di Sciaumburgh, Biickemburg, Saxenhagen, che prima erano state annesse, & aggiudicate al Vescouato di Minden, ne possano turbarlo, o molestarlo in questo li possessori del detto Vescouato, o qualunque altro si voglia. Salue però la transattione fatta tra il Duca Christiano Lodouico di Bransuich Luneburgo, la Langraua d’Hassia, & il Conte Fillippo di Lippa, & quella conuentione che è stata fatta fra la detta Landegraua e lo stesso Conte, <<in quanto non sia di pregiudicio alla Maestà di Cesare, & al Sacro Romano Imperio>>.

**[Art. XV,4 IPO = § 51 IPM]**

E di più stato determinato, che delle rendite de gli Arciuescouati di Magonza, & di Colonia, come delli Vescouati di Paderborno, & Monster, & dell’Abbatia di Fulda si paghino alla detta Landgraua tutrice, & al figlio, o successore di questo in Cassel proprio, a spese, e pericolo di chi deue pagare seicento milla Tallari Imperiali del peso, & bontà espressa nelle costituzioni dell’Imperio, e questo nello spatio di noue Mesi dal giorno della confirmatione della pace, per ragione della restitutione delli luoghi occupati, & nel tempo di questa guerra, & per Indennità di detta casa di Hassia; ne si possa dare eccezione alcuna contra questa promessa sotto qual si sia pretesto, ne detta somma possa essere sequestrata da chiunque si sia.

**[Art. XV,5 IPO = § 52 IPM]**

Et accioche detta Landegraua sia tanto più sicura di questo pagamento ritenerà Neus, Cosfeld, & Neuhaus, nelli quali luoghi tenerà presidij suoi, & a se sola obligati, con patto però, che oltre a gli Officiali, & altre persone necessarie nelli presidij non tenga più di mille, e ducento fanti, & cento caualli tra tutti li tre luoghi, remanendo a disposizione di lei il numero, o compartimento di detti soldati quanti ne vorrà tenere in ciaschedun luogo. Et a chi voglia darne il comando,

**[Art. XV,6 IPO = § 53 IPM]**

li quali presidij saranno pagati, e sostenuto secondo gli ordini del sostenere li soldati, e Officiali, come ancora le cose necessarie, per sostenimento delle Fortezze saranno pagati, e somministrati dalli Arciuescouati, e Vescouati, nelli cui territorij è posta detta fortezza, e Cittadi, senza punto diminuirsi però la somma del pagamento predetto, li quali presidij in caso di ritardamento delle paghe potranno farsi pagare, e contribuire, ma non più del douere. Siano però salue all’Arciuescouo di Colonia le ragioni della Superiorità così Ecclesiastica, come Secolare, e delle rendite sopra detta Fortezza, e Cittadi;

**[Art. XV,7-9 IPO = § 54-55 IPM]**

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

& subito che doppo la ratificatione della pace saranno pagati alla detta Langraua trecento mila talari, dourà essa restituire Neus, ritenendosi Cosfeld, e Neuhaus, ma non possa introdurre il presidio di Neus, ne gli altri due luoghi, ne per quello leuato pretender più cosa veruna, restando solo in Cosfeld seicento fanti, e cinquanta Caualli, e in Neuhaus cento soli fanti, e se dentro del termine delli noue mesi non saranno pagati tutti li danari intieramente conuenuti alla detta Langraua, non solo ritenerà ella Cosfeld, e Ne[uh]aus fin tanto che sia fatto l'intiero pagamento, ma ancora per la proportione, o rata non pagata gli doueranno esser pagati d'interesse cinque per cento insino a tanto che gli si paghi tutta la somma, e li thesorieri, o percettori delle rendite delle Prefetture vicine al principato di Hassia appartenenti a detti Arciuescouati, Vescouati, & Abbatia saranno per giuramento astretti a pagare questo interesse alla Langraua, non ostante che li Padroni glielo proibissero.

Et se li Thesorieri, o Percetori [ri]tardaranno il pagamento, o portaranno il danaro altroue, hauerà la Langraua authorità libera di essequire, e necessitarli in ogni modo a pagare; salue nel resto le ragioni del territorio al padrone della proprietà. Subito adunque che la Langraua sarà stata sodisfatta di tutta la somma insieme con l'interesse, in caso di ritardato pagamento, restituirà li luoghi prenominati, & ritenuti per sua cautione, cessaranno gli interusurarij, & li Thesorieri, & percettori prenominati saranno liberi dal giuramento.

Quali poi siano le Prefetture, le cui rendite soggiaceranno al pagamento delli detti Interessi si nominaranno, e assignarano per conuentione prima della ratificatione della pace, la quale conuentione douerà hauere la stessa validità, c'ha questo stromento di pace.

**[Art. XV,10-11 IPO = § 56(1)-(2) IPM]**

Seguita che sarà la ratificatione della pace, restituirà la medesima Langraua tutte le Prouincie, e Vescouati con le Città loro, Prefetture, terre, fortezze, piazze, e finalmente tutti li beni stabili, e ragioni da essa occupati, e anche, doppo che sarà stata pagata come di sopra, li luoghi assignatili per sua sicurezza. Dichiarando però che possa condurre via da tutti li predetti luoghi, c'haurà da restituire tutte le munioni tanto de viueri, quanto da guerra, e ciò che alla guerra appartiene, che essa vi hauerà condotto, o fatto fabricare dalli suoi sudditi, & ad essa, e suoi successori appartenenti; ma quelle cose, che essa non vi ha fatte condurre, ma sono state ritrouate nelli luoghi occupati, e tuttauia vi si ritrouano, douranno restarui ancora. In oltre si distruggeranno tutte le fortificationi fatte in detti luoghi occupati, nel tempo che per essa sono stati tenuti, ma non in guisa però che le Città, terre, rocche, e Castelli restino aperti, & esposti alle prede, & occupationi.

**[Art. XV,12  $\triangleq$  § 57 IPM]**

Et ancora, che la detta Langraua non habbia fatto istanza, o voluto che da chiunque si sia, fuorche dalli Arciuescouati, e Vescouati di Magonza, Colonia, Paderborno, e Munster, e Abbatia di Fulda) in vece della restitutione ch'essa deue fare, sia redintegrata; è piacciuto però a questo Conuento per equità, e per le circostanze occorrenti (salue però le cose dette di sopra nel punto prossimo che incomincia. E di più stato determinato che delle rendite, &c.) che anche gli altri Stati di qualunque sorte tanto dall'vna quanto dall'altra parte del Rheno, li quali dal primo giorno di Marzo di quest'anno han pagata contributione a gli Hassi, ciascheduno contribuisca ancora per la sua proportione di quello, c'ha contribuito, e paghi alli detti Arciuescouati, o Vescouati, e Abbatia la rata del danaro di sopra tassato da pagarsi, e delli alimenti o paghe da pagarsi, e darsi alli detti Soldati de presidij sopradetti delli tre luoghi, e così ancora se detti luoghi ritardaranno li pagamenti, doueranno soggiacere per le rate loro non pagate al danno, che ne seguirà; & non sia lecito alli soldati, o vero Officiali Cesarei, o della real Maestà di Suetia, o della stessa Langraua di impedirne le esecutioni che si daranno o faranno, e non sarà lecito a gli stessi di Hassia a pregiudicio di questa dichiarazione esentare alcuno. Et quelli, che giustamente pagaranno la portione loro saranno liberi da ogni altra grauezza.

**[Art. XV,13 IPO = § 58 IPM]**



– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

Per quello che tocca alle controuersie trattate fra le Case di Hassia, l'vna di Cassel, e l'altra di Darmestat per la successione di Marpurgo essendo esse stato accordate in Cassel il dì 14. di Aprile prossimo passato con sodisfazione delle parti <<ad interpositione del Duca Ernesto di Cleves, Giuliers, e Perg.>> si è determinato che lo stesso accordo fatto in Cassel, & fermato dalle parti <<(in quanto non sia pregiudiciale all'Imperatore, & Imperio)>> habbia per authorità di questo instrumento la stessa forza, & validità, come se fosse di parola in parola quì inserito, e non possa in alcun tempo mai ne dalle parti c'hanno fatto l'accordo, ne da chiunque altro sotto qual si voglia pretesto o di patto, o di giuramento, o altro essere contradetto, o rotto, anzi se alcuno de gli interessati ricusasse di confermarlo, siano tutti obligati ad osseruarlo.

**[Art. XV,14 IPO = § 59 IPM]**

Resti pur anche in virtù di questa pacificatione pienamente corroborato l'accordo fatto tra il defonto Langrauiio d'Hassia Guglielmo, & li Conti Christiano, & Vvolrado di Vvaldec sotto il dì 11. Aprile 1635. & ratificato dal Langrauiio Giorgio d'Hassia il dì 14. d'Aprile 1648. il quale accordo obligarà tutti li Prencipi d'Hassia, & li Conti di Vvaldec.

**[Art. XV,15 IPO = § 60 IPM]**

Resti parimente ferma, & stabile la Primagenitura introdotta, & nell'vna, & nell'altra Casa di Hassia, cioè di Cassel, & Darmestat confermata dalla Maestà dell'Imperatore.

Art. XVI

**[Art. XVI,1 IPO = § 98(1) IPM]**

Subito, che questo Instrumento di pace sarà sottoscritto, & fermato dalli Plenipotentiarij, & Ambasciatori, cesserà ogni hostilità, & tutte le cose di sopra accordate, dall'vna, e dall'altra parte subito si eseguiscono.

**[Art. XVI,2 IPO = § 100 IPM]**

Et primieramente l'Imperatore diuulghi, e publichi per tutto l'Imperio editti, & comandi espressamente a tutti coloro, che tutti quelli, che in virtù di questa pace sono obligati a restituire, o fare alcuna cosa, che senza alcuna renitenza, o dimora facciano, & eseguiscono le cose accordate dentro del tempo, & termine della pace conclusa, & ratificata. Comandando tanto alli Direttori Prencipi descritti quanto alli Capi della militia de i Circoli che ad istanza di quelli, alli quali si hà da restituire, sollicitino, & adempiscano la restitutione secondo l'ordine dell'essecutione, & di questi patti, nelli quali Editti si inserisca pur anche la clausola, che se li Direttori del Circolo sudetti o il Capo militare del Circolo si conoscessero o per la causa, o restitutione propria non valeuoli ad eseguire, o che li Direttori, o Capi militari ricusassero la comissione, in tal caso li Direttori, & Capi delle militie del Circolo vicino essercitino la carica contro gli esteri Circoli, se ne saranno ricercati da quelli, a quali hà da essere restituito.

**[Art. XVI,3 IPO = § 101(1) IPM]**

Et se alcuno di quelli a quali se hà da restituire stimarà, che li Commissarij di Cesare siano atti all'essecutione, o a far restituire, & sodisfare, saranno loro dati senza dimora, lasciandosi in arbitrio di essi, a quali si deue restituire, di valersi, o di quelli, o di questi.

**[Art. XVI,4 IPO = § 101(2) IPM]**

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

Et in tal caso per tanto più render facile l'effetto della restitutione delle cose accordate, sarà lecito non solo a quelli, cui si hà da restituire, ma anco a quelli che deuno fare la restitutione, di nominare subito conclusa, & sottoscritta la pace, due o tre Commissarij per parte delli quali l'Imperatore ne eleggerà vno per parte, cioè vno Catolico, & vno dell'Augustana alli quali darà ordine, che eseguiscano prontamente senza dilatione tutte le cose stabilite in questa transattione. Et se quelli c'hanno da restituire non curaranno di fare tal nominatione di Commissarij, S. M. eleggeran due (vno Catolico, cioè, & vno dell'Augustana) a suo arbitrio delli nominati da quello a cui si hà da restituire a quali non ostante le eccezioni fatte dall'altra parte, darà la commissione di essequire, & finalmente quelli a cui si ha da restituire, subito doppo la conclusione della pace notifichino a gli interessati in qualche parte il tenore delle cose accordate, ò transatte.

**[Art. XVI,5 IPO = § 102 IPM]**

Finalmente tutti quelli, e ciascheduno di essi, o siano Stati, o Communità, o priuati, o del Clero, o Secolari, li quali in virtù, e per dispositione di questo accordato, e delle Regole Generali, o di alcuna dispositione di questa transattione, o espressa, o speciale che sia si trouano obligati a restituire dare, cedere, o fare alcuna cosa, subito che saranno publicati gli ordini, & Editti Cesarei, e fatta la notificatione di quello che si ha da restituire, siano obligati di restituire, cedere, fare, & essequire tutto quello a che sono tenuti, senza eccezione, dimora, oppositione di clausola saluatoria, ò generali, o particolare posta di sopra nella Amnestia, o Dimenticanza, & senza danno o colpa alcuna.

**[Art. XVI,6 IPO = § 103 IPM]**

Ne sia Stato, o Soldato alcuno particolarmente di quelli, che sono in presidio, o qualunque altro si voglia, che ardisca di oppondersi alle essecutioni delli Direttori, o Capi delle militie de i Circoli, o Commissarij, ma più tosto assistano a gli essecutori, e sarà lecito alli detti essecutori di vsar la forza con le proprie genti, o di quelli a chi s'ha da restituire contro quei che volessero impedirli.

**[Art. XVI,7 IPO = § 104 IPM]**

Di poi si liberino tutti li prigionj dell'vna, e dell'altra parte senza differenza, che siano, o di spada, o di Toga in quella maniera che è stato conuenuto, o si conuenerà tra li Generali de gli esserciti con l'approuatione di S. M. Cesarea.

**[Art. XVI,8 IPO ≠ IPM]**

Finalmente per sbandare la militia di Suetia, tutti gli Elettori, Prencipi, & Stati, compresa anche la Nobiltà libera, & immediata dell'Imperio (saluo però l'vso delle requisitorie in tali casi consueto, e salue per l'auuenire la libertà, & esentione) delli sette circoli, che si diranno, dell'Imperio, cioè dell'Elettorato del Rheno, della Sassonia superiore, della Franco[n]ia, della Sueuia, del Rheno superiore, della Vuestfalia, & della Sassonia Inferiore siano obligati depositare cinque milioni di tallari in tanta moneta consueta dell'Imperio, e questo in tre termini; Nel primo termine (concorrendo per rata nelli Stati del Circolo Elettorale, e superiore del Rheno Francoforte al Meno; nella Sassonia superiore Lipsia e Bransuich, nella Franconia Norimberga, nella Sueuia Vlma, nella Vuesfalia Brema, & Munster, e nella Sassonia Inferiore Hamburgo) vn milione, e ottocento mila tallari come sopra; (& per più facilitare questo sborso si potranno tassare a proportione quelli sudditi, che per l'Amnestia si hanno da restituire non a beneficio del moderno possesso[r], ma dal vero Signor, a cui si deono restituire, il che subito conclusa la pace, anche prima di far la restitutione si potrà fare, e li moderni possessori non si potranno in alcun modo opponere a tali essecutioni) e vn milione, e ducento mila tallari si [a]ssignaranno a certi Stati da pagare, e intorno a tal pagamento da farsi per trouare le conditioni più facili ciascheduno di essi Stati insieme con l'Officiale militare, che gli sarà

assegnato tra'l tempo che sarà conclusa, e confirmata la pace amicabile, e con giusta charità conueneranno insieme.

**[Art. XVI,9 IPO ≠ IPM]**

Et fatta que sarà, e ratificata tale conuentione si passerà vualmente di mano in mano al pagamento del milione, e ottocento mila tallari, allo sbandamento delle soldatesche, & al vscire delli territorij, il che non si ritarderà per qual si voglia causa. Subito, che sarà conclusa la pace cessaranno le contributioni, & ogni sorte di essattione, eccetto però quello che con modo tollerabile si accorderà per sostenimento delli presidij, e dell'altre militie, & saluo ancora il ristoro delli danni riceuuti da quelli Stati, che hauranno pagata la sua portione, o si saranno accordati con li Officiali assignatili per le loro portioni, da ricuperarsi dalli Stati compagni che saranno stati causa del danno.

Delli altri due milioni di Talari il primo si pagerà fedelmente al fine del prim'anno da principiarsi fatto lo sbandamento delle militie, e l'altro indi ad vn'altro'anno poi subseguente, & ambidue si pagaranno in taleri Imperiali, o suo valore in moneta corrente nell'Imperio nelli luoghi prenominati dalli Stati delli sette Circoli predetti alli ministri deputati per questo effetto dalla Maestà di Suetia. Et si come si intenderanno assignati li detti sette Circoli soli alla militia di Suetia senza ch'altri vi pretenda, così gli Elettori, Principi, & Stati doueranno pagare solamente quella rata portione, che li toccherà, secondo il compartimento, e matricola di ciaschedun luogo, & osseruanza solita da esserli assignato.

**[Art. XVI,10 IPO ≠ IPM]**

Come niuno Stato sarà essente da tal pagamento così non sarà grauato a più numero nel mese di Romani o costretto a pagare per vn'altro suo congiunto Stato, ne ad altre militie, & molto meno per tal cagione sarà grauato di represaglie, o sequestri; e niun Stato sarà impedito di fatto sotto qual si voglia pretesto da soldati, o Stato consorte, o da chiunque altro di tassare, & essigere sopra li suoi.

**[Art. XVI,11 IPO ≠ IPM]**

Per quello poi che appartiene alli Circoli d'Austria, & di Bauiera; essendo che l'Austriaco (oltre alla promessa fatta dalli Stati dell'Imperio in questo Conuento di pacificatione, che nella prima dieta Imperiale per causa delle spese fatte in queste guerre determinaranno il sussidio da darsi con le collette dell'Imperio) è sottoposto a pagare li stipendij alle militie, & essercito immediato di Cesare, & il Bauaro all'essercito di Bauiera, habbia S. M. cura del modo, & dell'essigenza nel circolo dell'Austria, ma nel circolo della Bauiera si vsi il medesimo modo di tassare, & essigere che si osserua ne gli altri Circoli, & l'essecutione si faccia secondo le constitutioni dell'Imperio, come anche negli altri sette Circoli.

**[Art. XVI,12 IPO ≠ IPM]**

Et accioche la Maestà di Suetia sia tanto più sicura dell'Infallibile pagamento di tutte le rate, tutti gli Elettori, Principi, e Stati delli sette Circoli in virtù della presente conuentione si obligano, ciascheduno per la sua portione di pagare spontaneamente, & a buona fede a i tempi, & luoghi determinati, obligando, & hipotecando tutti li proprij beni: In maniera che se alcuno ritarderà il pagamento tutti gli Ordini dell'Imperio, & in particolare li Direttori, & Capitani di ciaschedun Circolo per authorità dell'articolo dell'assicuratione di pace siano obligati ad essequire, & far essequire le promesse come di cosa giudicata, & determinata, senza far altro processo, o admettere eccezione alcuna.

**[Art. XVI,13 IPO ≙ § 105 IPM]**

Fatta che sarà la restitutione per il capo dell'Amnestia, & de i Grauami, & liberati di prigioni, e date, e riceuute le ratificationi, & essequite le cose dette intorno al primo pagamento, tutti li presidij dell'vna, e dell'altra parte, o siano dell'Imperatore, e suoi confederati, o della Regina, & Regno di Suetia, & Langraua di Hassia, e loro confederati, & adherenti, o siano posti da chiunque altro sotto qual si voglia titolo o nome, si debbano di mano in mano cauare fuori dalle Città dell'Imperio, e da tutti li luoghi che s'hanno a restituire, senza ecceptione, dimora, danno, e colpa.

**[Art. XVI,14(1) IPO  $\triangleq$  § 106(1) IPM, Art. XVI,14(2) IPO  $\triangleq$  § 107 IPM]**

Tutti li luoghi stessi, Città, Piazze, Terre, Ville, Fortezze, Rocche, o Castelli, che sono stati occupati, o ritenuti per il Regno di Bohemia, altre terre hereditarie dell'Imperatore, e della Casa d'Austria, com'anco per li altri Circoli dell'Imperio, & ò siano stati concessi per suspension d'armi si dell'vna, come dell'altra parte, si restituiscano alli primi, & legitimi loro possessori, & Padroni, ò siano Stati mediati, ò immediati dell'Imperio tanto Ecclesiastici quanto Secolari, compresauì anche la nobiltà libera dell'Imperio, il che si faccia senza dimora, & si lascino alla libera dispositione, di quelli, a quali appartengano, o di ragione, o di consuetudine, o per vigore di questa transattione, non ostante qual si voglia donatione infeudatione, concess[i]one (se non saranno state fatte spontaneamente, e di propria volontà di alcun Stato ad alcuno) obligationi per riscattar li prigioni, o date per schiuar Incendio, & rouina, o per qual si voglia altra causa, & titoli, acquistati in pregiudicio delli primi legitimi padroni, e possessori, & annullati tutti li patti, & confederationi, e tutte l'altre eccectioni, che fossero contrarie a detta restitutione, le quali tutte si habbiano per nulle. Salue però le cose determinate, & specialmente eccettuate nelli articoli precedenti per sodisfattione, & equiualente ricompensa della Regina, & Regno di Suetia, o di alcuni altri Elettori, & Prencipi del Sacro Romano Imperio,

& questa restitutione delli luoghi occupati tanto dalla Maestà Cesarea, quanto dalla Maestà di Suetia, & loro confederati, e adherenti si faccia a buona fede reciprocamente.

**[Art. XVI,15 IPO = § 108(1) IPM]**

Si restituiscano pur anche gli archiuuij, & scritture, & altri mobili, come Artellarie, che furono ritrouate nelli luoghi delli amici al tempo, dell'occupatione, & che tutta via vi si ritrouano. Ma quelle che doppo l'occupatione sono state trasportate altroue, o pigliate nelle fattioni militari, o che in detti luoghi vi furono condotti per vso di guerra li stessi le possino trasportar via.

**[Art. XVI,16 IPO = § 108(2) IPM]**

Siano obligati li sudditi di ciaschedun luogo nel partirsi li presidij, & soldati somministrare senza prezzo carri, caualli, & nauì insieme con il viuere necessario per condur via tutto il bisogno alli luoghi destinati nell'Imperio, li quali carri, & caualli, & Nauì doueranno senza inganno, o fraude restituire li Gouvernatori de'presidij, & delli soldati, che in questo modo predetto si partiranno, & li sudditi di vno Stato si diano cambio l'vn l'altro per dette condotte insino a tanto che da vn territorio all'altro passando, giungano alli luoghi destinati nell'Imperio; ne li capi da guerra douranno condur seco li sudditi, carri, caualli, & nauì, & somiglianti cose prestateli, contro la volontà delli Padroni, & tanto meno fuori de'confini dell'Imperio, & di tutto però daranno sicurezza, & ostaggi.

**[Art. XVI,17 IPO = § 109(1) IPM]**

Li luoghi restituiti, o siano maritimi, o confini, o dentro terra, siano da qui auanti liberi da tutti li presidij introdottiui mentre che sono state in moto le guerre, & si lascino alla libera dispositione delli Padroni, salue però sempre in auuenire le ragioni di ciascheduno.

**[Art. XVI,18 IPO = § 109(2) IPM]**

Non apporterà danno ad alcuna Città, o pregiudicio di presente, o in auuenire l'essere stata occupata, o datasi ad alcuna delle parti c'hanno combattuto, ma tutte, & ciascheduna di esse insieme con tutti li Cittadini, & habitanti godano del beneficio dell'Amnestia vniuersale, & della presente pacificatione, & li restino salui, & illesi per l'auuenire tutti li priuilegij, & ragioni così nelle materie sacre, come nelle profane, come haueuano auanti questi moti, salue però sempre à tutti li Padroni le ragioni della superiorità con tutte le dipendenze qualunque, & quante si siano.

**[Art. XVI,19 IPO = § 110 IPM]**

Finalmente si licentijno tutte le soldatesche, & si riformino gli essercitij, che sono nell'Imperio; riseruato però quel numero solo, che ciascheduno stimarà necessario per sua sicurezza nel suo Stato, doue lo condurrà.

**[Art. XVI,20 IPO ~ § 99 IPM]**

E tanto nel riformare le militie quanto nella restitutione de i luoghi (il che si deue fare nel tempo già determinato) si osseruino quegli ordini, & modi, che si concertaranno frà li Generali de gli esserciti, purchè in fatti si eseguiscono le cose, che si sono determinate nel punto della sodisfattione delle militie.

Art. XVII

**[Art. XVII,1 IPO  $\triangleq$  § 111 IPM]**

Li Plenipotentiarj, & Ambasciatori Cesarei, Regij, & de gli Ordini dell'Imperio, promettono che questa pace così conclusa sarà ratificata, dall'Imperatore, dalla Regina di Suetia, dagli Elettori, Prencipi, & ordini del Sacro Romano Imperio nelle forma, che qui si è conuenuta, & faranno che infallibilmente si presentino qui in Osnapruch, & reciprocamente si cambijno, & diano gli instrumenti di ratificatione solenni nello spatio di otto settimane da principiarsi il giorno della sottoscrizione.

**[Art. XVII,2 IPO = § 112 IPM]**

Et per maggior fermezza, & sicurezza di tutti, & ciascheduno di questi patti sarà questa transattione vna perpetua legge, & determinatione, o pragmatica dell'Imperio, la quale nella prima Dieta, & nella capitulatione Cesarea si inserirà come l'altre leggi, & constitutioni fondamentali dell'Imperio, & obligarà non solo i presenti, ma li lontani, e tanto gli Ecclesiastici, quanto li Politici, o siano, ò nò Stati dell'Imperio, & perciò intimata così alli Consiglieri, & Officiali di Cesare, & Grandi dell'Imperio, come alli Giudici, & assessori di tutti li tribunali, quali tutti doueranno osseruarla come Regola.

**[Art. XVII,3 IPO = § 113 IPM]**

Contro questa transattione, o alcuno de'suoi capitoli o clausoli non si possano giamai allegare, vdire, o admettere, niuna legge Canonica, o Ciuile, niun decreto, o c[o]mmune, o particolare di Concilij, Priuilegij, Indulti, Editti, commissioni, inhibitioni, mandati, decreti, rescritti, pendenza di lite, sentenze date in qual si voglia tempo, o passata in giudicato, Capitulationi Cesaree, & d'altri, Regole di Ordini Religiosi, o loro esentione, Proteste fatte per il passato, o da farsi in auuenire, contradittioni, appellationi, inuestiture, transattioni, Giuramenti, rinoncie, patti dediticij, o altri, & molto meno l'editto dell'anno 1629. o la transattione di Praga con le sue dipendenze, & appendici, o gli accordati con li Pontefici, l'interim dell'anno 1548. o qualunque altro statuto tanto Ecclesiastico quanto Politico, decreti, dispense, assoluzioni, o

finalmente qualunque altra eccezione di qualunque nome si sia, o che si possa immaginare sopra le quali tutte non possano mai in alcun modo formarsi processi, o commissioni tanto in petitorio; quanto in possessorio, o inibitorij contro questa t[r]ansattione.

**[Art. XVII,4 IPO = § 114 IPM]**

Chiunque contrafarà a questa transattione, o publica pace siasi o con il Consiglio, o con l'aiuto, o resisterà all'essecutione, o restitutione, & anco doppo che fosse fatta la restitutione legitimamente, & senza eccesso, tentasse di nuouo di grauare il restituito senza legitima cognitione di causa, & senza l'essecutione ordinaria della giustitia, o laico, o Clerico, che fosse questo tale, incorrerà di ragione, & di fatto nella pena di rompitor di pace, & si determini, & comandi contro lui la restitutione, & prestazione pienamente secondo le constitutioni dell'Imperio.

**[Art. XVII,5 IPO = § 115 IPM]**

Et nondimeno resti ferma, & nel suo valore la pace conclusa, & siano obligati tutti li consorti di questa transattione difendere, e proteggere tutte, & ciascheduna legge di questa pace contro chiunque si sia, senza distintione di Religione, & se auuenerà che alcuno violasse, ò vero rompesse alcuna di queste leggi l'offeso prima di tutte le cose essorterà l'offendente a lasciar in disparte la strada del fatto, & la causa si conosca, ò con i termini disputabili della giustitia, ò se ne tratti l'amicheuole compositione.

**[Art. XVII,6 IPO = § 116(1) IPM]**

Et se nel termine di tre anni non si terminerà tale discordia in niuno di questi due modi ò di amici, ò di Giudicio, siano obligati tutti li consorti, ò interuenienti di questa transattione, & ciascheduno di loro, preso il consiglio vnitamente con la parte offesa, congiunger l'armi per rimouere la ingiuria dall'offeso contro l'offendente ammonito, quando sarà stato ostinato contro l'amicitia, & la giustitia (salua però sempre inauuenire la giuridditione, & la competente administratione della Giustitia secondo le leggi, e constitutioni di ciaschedun Prencipe, ò Stato)

**[Art. XVII,7 IPO = § 116(2) IPM]**

& non sia lecito a niuno Stato dell'Imperio il difender le sue ragioni con l'armi, ò con la forza, & ò sia nata, ò sia per nascere in auuenire alcuna discordia, ricorra ciascheduno alla giustitia; & chi farà altrimenti si dichiara reo di frattura di pace. Et quello che sarà dalle sentenze determinato, & giudicato, senza risguardo de Stati, si eseguisca, come determinano le leggi dell'Imperio in materia dell'essequir le sentenze.

**[Art. XVII,8 IPO = § 117 IPM]**

Et acciò che si possa tanto meglio conseruare la publica pace, si redintegrino li Circoli, & subito che da qualche parte appariscano moti, ò principij di turbolenze, si eseguiscono gli ordini, & dispositioni delle constitutioni dell'Imperio, nelle quali si tratta dell'essecutione, & conseruatione della publica pace.

**[Art. XVII,9 IPO = § 118 IPM]**

Et qualunque volta alcuno vorrà transitar soldatesche per li Stati, ò territorij altrui per qual si voglia occasione, ò tempo, li passaggi si facciano a spese di quello, a chi appartiene il passaggio, & senza danno, ò dispendio, ò trauaglio di quello, di cui è il territorio per doue passeranno. Et finalmente si osseruino tutte le constitutioni, che deliberano de gli interessi della pace publica dell'Imperio.

– Italienische anonyme Übersetzung des IPO (1648)

**[Art. XVII,10 IPO ~ § 119 IPM]**

In questa pace siano compresi per la parte del Serenissimo Imperatore tutti li confederati, & adherenti della Maestà sua. Prima il Rè Catolico, la Casa d’Austria, il Rè di Polonia, gli Elettori, & Prencipi del Sacro Romano Imper[i]o, & fra questi ancora il Duca di Sauoia, & gli altri Stati, compresa ancora la libera, & immediata Nobiltà dell’Imperio, le Città Anseatiche, il Rè, & Regni di Dania, & di Noruegia con le Prouincie annesse, il Ducato di Sclesuich, il Duca di Lorena, & tutti le Prencipi, & Republiche d’Italia, li Stati, & ordini confederati dell’Olanda, de Suizzeri, & della Retia, & Prencipe di Transiluania, <<& se bene per la parte della Regina di Suetia, come più abasso si dirà, vi si includa il Rè di Portogallo, nondimeno li Cesarei dichiarano, che essi non riconoscono altro Rè di Portogallo, che il Rè di Spagna Filippo Quarto di questo nome.>>

**[Art. XVII,11 IPO ~ § 119 IPM]**

Et per la parte della Serenissima Regina, & Regno di Suetia tutti li suoi confederati, & adherenti in prima il Rè Christianissimo, gli Elettori, Prencipi, Stati, libera, & immediata Nobiltà dell’Imperio, le Città Anseatiche, il Rè d’Inghilterra, il Rè & Regni di Danimarca, & Noruegia con le Prouincie annesse, & Ducato di Scle[sui]ch, il Rè di Polonia, il Rè, & Regno di Portogallo, il Gran Duca di Moscouia, la Republica di Venetia, li Stati di Olanda, li Suizzeri, la Retia, e’l Prencipe di Transiluania.

**[Art. XVII,12 IPO  $\triangleq$  § 120 IPM]**

*Fehlt, statt dessen folgt die Corroboratio der Vereinbarung vom 6. August 1648:*

Et in fede di tutte, & ciascheduna delle sopradette cose, & per maggior corroboratione il Plenipotentiaro, & Ambasciatori della Sacra Maestà Cesarea per la sua parte, & li Plenipotentiarij, & Ambasciatori de gli Elettori Prencipi, & Stati dell’Imperio hanno corroborato, & fermato il presente Instromento di pace con le loro sottoscrittioni, & proprij sugelli.

In Osnapruh di Vvestfalia il di 24. d’Ottobre Anno MDCXLVIII.